

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 9 giugno 2015

Aoste, le 9 juin 2015

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE :
Presidenza della Regione - Affari legislativi
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 AOSTA
Tel. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail : bur@regione.vda.it
Direttore responsabile : Dott.ssa Stefania Fanizzi.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION :
Présidence de la Région - Affaires législatives
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 AOSTE
Tél. (0165) 27 33 05 - Fax (0165) 27 38 69
E-mail : bur@regione.vda.it
Directeur responsable : Mme Stefania Fanizzi.
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it> est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 1852 a pag. 1854

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione	—
Leggi e regolamenti	1855
Corte costituzionale	—
Atti relativi ai referendum	—

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione	1917
Atti degli Assessori regionali	1920
Atti del Presidente del Consiglio regionale	—
Atti dei dirigenti regionali	—
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale ...	1922
Avvisi e comunicati	1942
Atti emanati da altre amministrazioni	1958

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi	1960
Bandi e avvisi di gara	—

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 1852 à la page 1854

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application	—
Lois et règlements	1855
Cour constitutionnelle	—
Actes relatifs aux référendums	—

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région	1917
Actes des Assesseurs régionaux	1920
Actes du Président du Conseil régional	—
Actes des dirigeants de la Région	—
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional	1922
Avvis et communiqués	1942
Actes émanant des autres administrations	1958

TROISIÈME PARTIE

Avvis de concours	1960
Avvis d'appel d'offres	—

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 25 maggio 2015 , n. 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).

pag. 1855

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decreto 19 maggio 2015, n. 144.

Conferimento di delega di firma o di funzioni in materie "prefettizie" a funzionari regionali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile. Cessazione efficacia atto di delega n. 14 del 15 gennaio 2015.

pag. 1917

Decreto 20 maggio 2015, n. 146.

Composizione delle commissioni esaminatrici del percorso denominato "L'hôtellerie 3" (codice progetto 14/01AA-100021TUR).

pag. 1919

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Provvedimento dirigenziale 12 maggio 2015, n. 1766.

Autorizzazione alla Società Deval S.p.A., ai sensi della l.r.

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 144 du 19 mai 2015,

portant délégation à des fonctionnaires du Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile à l'effet de signer certains actes ou d'exercer certaines fonctions préfectorales, ainsi que cessation de validité de la délégation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 14 du 15 janvier 2015.

page 1917

Arrêté n° 146 du 20 mai 2015,

portant composition des jurys chargés d'examiner les élèves du cours dénommé «L'hôtellerie 3» (code projet 14/01AA100021TUR).

page 1919

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Acte du dirigeant n° 1766 du 12 mai 2015,

autorisant *DEVAL SpA*, au sens de la LR n° 8/2011, à

8/2011, all'esercizio definitivo della linea elettrica interrata a 15 kv, per l'allacciamento della cabina elettrica MT/BT "Colombit", sita nell'omonima località del comune di FONTAINEMORE. Linea n. 610. pag. 1920

exploiter à titre définitif la ligne électrique souterraine de 15 kV n° 610 en vue du raccordement du poste électrique MT/BT «Colombit», à Colombit, dans la commune de FONTAINEMORE. page 1920

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 3 aprile 2015, n. 486.

Délibération n° 486 du 3 avril 2015,

Approvazione del rinnovo dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio e di altri servizi per l'accREDITAMENTO. Impegno di spesa.

portant approbation du renouvellement de l'accord de collaboration entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Région Toscane en matière d'amélioration de la qualité des services de médecine de laboratoire et d'autres services pour l'accréditation, ainsi qu'engagement de la dépense y afférente.

pag. 1922

page 1922

Deliberazione 30 aprile 2015, n. 617.

Délibération n° 617 du 30 avril 2015,

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2011 sul documento recante: "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" e approvazione di prime disposizioni per la riorganizzazione della rete regionale.

portant transposition de l'accord entre le Gouvernement italien, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano passé le 23 mars 2011 et concernant le document «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» et approbation des premières dispositions pour la réorganisation du réseau régional y afférent.

pag. 1929

page 1929

AVVISI E COMUNICATI

AVIS ET COMMUNIQUÉS

PRESIDENZA DELLA REGIONE

PRÉSIDENTENCE DE LA RÉGION

Avviso. pag. 1942

Avis. page 1942

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza per la variante all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con centrale di produzione in località Voix, nel comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Avis de dépôt d'une demande de modification d'une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique comportant une centrale de production à Voix, dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

pag. 1942

page 1942

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

ASSESSORAT DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DES POLITIQUES SOCIALES

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 della l.r. 5/2000.

Appel à candidatures en vue de la mise à jour de la liste régionale d'aptitude des candidats au poste de directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, aux termes de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

pag. 1943

page 1943

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d'Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di organico vacanti presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. pag. 1958

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 23 luglio 2014, n. 18.

Sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di strada comunale in frazione Pesse - permuta con proprietà del sig. BUSCHINO Manlio. pag. 1958

Comune di VALGRISENCHE.

Attestazione del Segretario comunale. pag. 1959

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 Dirigenti sanitari Medici – appartenenti all'area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza da assegnare alla S. C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed Accettazione presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. pag. 1960

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici – appartenenti all'area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche – disciplina di Chirurgia generale da assegnare alla S.C. "chirurgia generale e d'Urgenza e terapia Chirurgica dei tumori dell'apparato digerente" nonché alle strutture semplici ad essa afferenti, presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta. pag. 1972

Agence USL - Région autonome Vallée d'Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pourvoir des postes vacants à l'organigramme de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. page 1958

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'AYMAVILLES. Délibération n° 18 du 23 juillet 2014,

portant déclassement et désaffectation d'un tronçon de route communale au hameau de Pesse et échange de propriété avec M. Manlio BUSCHINO. page 1958

Commune de VALGRISENCHE.

Attestation de la secrétaire communale. page 1959

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Agence Unité Sanitaire Locale - Région Autonome Vallée d'Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de cinq médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline « Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences »), à affecter à la SC « Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences », dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. page 1960

Agence USL - Région autonome Vallée d'Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et spécialités chirurgicales » – discipline « Chirurgie générale »), dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

page 1972

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 25 maggio 2015 , n. 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

CAPO I

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1

- Art. 1 - Modificazione all'articolo 1
- Art. 2 - Modificazioni all'articolo 3
- Art. 3 - Modificazioni all'articolo 4
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 9
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10
- Art. 10 - Modificazione all'articolo 11
- Art. 11 - Modificazione all'articolo 12
- Art. 12 - Inserimento dell'articolo 12bis
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 13
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 14
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17
- Art. 16 - Modificazioni all'articolo 20
- Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni

CAPO II
PROFESSIONI TURISTICHE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

TITOLO II
AGRICOLTURA

CAPO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 19 - Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari

CAPO II
ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18

Art. 21 - Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

Art. 22 - Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

TITOLO III
ENERGIA
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Oggetto e finalità

Art. 26 - Definizioni

Art. 27 - Pianificazione energetica regionale

Art. 28 - Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia

Art. 29 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

CAPO II
EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30 - Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

Art. 31 - Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico

Art. 32 - Contenimento dei consumi energetici

Art. 33 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

Art. 34 - Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia

Art. 35 - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

Art. 36 - Disposizioni generali sulla certificazione energetica

Art. 37 - Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica

Art. 38 - Definizione delle classi energetiche

Art. 39 - Attestato di prestazione energetica

Art. 40 - Targa energetica

Art. 41 - Certificatori energetici

- Art. 42 - Impianti termici
Art. 43 - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

CAPO III
STRUMENTI FINANZIARI

- Art. 44 - Interventi finanziabili
Art. 45 - Soggetti beneficiari
Art. 46 - Mutui
Art. 47 - Fondo di rotazione
Art. 48 - Concessione dei mutui
Art. 49 - Revoca dei mutui

CAPO IV
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE

- Art. 50 - Ambito di applicazione
Art. 51 - Regimi di autorizzazione
Art. 52 - Autorizzazione unica
Art. 53 - Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
Art. 54 - Regime giuridico dell'autorizzazione unica
Art. 55 - Aree non idonee
Art. 56 - Misure compensative
Art. 57 - Termine di vita utile dell'impianto e dismissione
Art. 58 - Esenzione dal contributo di costruzione
Art. 59 - Trasparenza amministrativa
Art. 60 - Sviluppo della mobilità sostenibile

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

- Art. 61 - Controlli
Art. 62 - Sanzioni
Art. 63 - Pubblicità
Art. 64 - Rinvio
Art. 65 - Disposizioni transitorie
Art. 66 - Abrogazioni
Art. 67 - Disposizioni finanziarie

TITOLO IV
AMBIENTE

CAPO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12

- Art. 68 - Modificazione all'articolo 1
Art. 69 - Modificazioni all'articolo 15
Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 17
Art. 71 - Modificazione all'articolo 29
Art. 72 - Disposizioni finali

TITOLO V
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

CAPO I
TURISMO E COMMERCIO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

- Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 2
- Art. 74 - Modificazioni all'articolo 3
- Art. 75 - Modificazione all'articolo 5
- Art. 76 - Modificazioni all'articolo 8
- Art. 77 - Modificazione all'articolo 10

CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

- Art. 78 - Modificazioni all'articolo 23

ALLEGATI TITOLO IV

Allegato A
Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

Allegato B
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

Allegato F
Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della l.r. 12/2009)

TITOLO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

CAPO I
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è sostituita dalla seguente:

“f) il libero esercizio dell'attività dell'imprenditore.”.

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006, le parole: “locale cui si riferisce l'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “locale cui si riferisce il titolo abilitativo”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006, le parole: “dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo abilitativo”.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolci e generi di pasticceria e gelateria.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006, le parole “comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera a)”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Chiunque intenda gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le attività che intende esercitare nel proprio esercizio.”.

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e 2, del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. In caso di impresa individuale, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.”.

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato

al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12bis, commi 1 e 2, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalità di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Lo sportello unico competente per territorio accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:
 - a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea;
 - b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:
 - a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;
 - b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del d. lgs. 59/2010;
 - c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;
 - d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10.

2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano i criteri per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate;
 - c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
 - d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari;
 - e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);
 - f) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale;
 - j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili;
 - k) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - l) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Procedimenti abilitativi)

1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico accerta:
 - a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2;
 - c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.
3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2, da presentare allo sportello unico competente per territorio.
4. Sono soggette a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio, le attività di somministrazione di

alimenti e bevande elencate all'articolo 8, comma 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Nei casi di cui al comma 1, il Comune decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
6. In tutti i casi in cui è richiesta la SCIA, lo sportello unico verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.
7. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 6.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Titolo abilitativo per attività temporanee)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; può essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purché il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.”.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello unico competente per territorio, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.”.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2006, le parole: “Le autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I titoli abilitativi”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 12bis)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2006, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 12bis
(Disposizioni per l'esercizio dell'attività mediante distributori automatici)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività e all'uso attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, effettuata in modo non esclusivo, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
3. La somministrazione e il commercio di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.”.

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 sono revocati nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) qualora, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro un anno dalla data di cessazione comunicata dalla precedente gestione, salvo causa di forza maggiore;
 - c) qualora il titolare non osservi il provvedimento di sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;
 - e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il titolo abilitativo al trasferimento in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda.
2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.
3. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 decadono nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda;
 - c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
 - d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata domanda.”.

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
3. I Comuni, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, possono porre limitazioni agli orari di esercizio dell'attività nei limiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Per i soggetti abilitati alla somministrazione congiunta di alimenti e bevande è ammessa la facoltà di esercitare l'attività in orari differenziati, nell'ambito della stessa giornata, per la sola somministrazione di alimenti e per la sola somministrazione di bevande.
5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.
6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'articolo 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.”.

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000, nonché alla chiusura dell'esercizio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 9, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.
4. Qualora siano accertate le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.”.

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006, le parole: “e per le medesime tipologie di esercizi previste dall'articolo 5 della l. 287/1991” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 e rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, possono esercitare esclusivamente l'attività di cui all'autorizzazione igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attività, secondo quanto previsto dall'articolo 4, senza alcun obbligo di conversione del titolo abilitativo, previo adeguamento alle disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5.”.

Art. 17

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 1/2006, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del presente capo, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è sostituito dal seguente: “L'istanza è inoltrata mediante strumenti telematici”.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2006:
 - a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
 - b) l'articolo 16.

CAPO II

PROFESSIONI TURISTICHE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 18

(Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è inserito il seguente:

“1bis. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14, paragrafo 1, n. 6 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e 18, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti non possono partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma 4.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2003, le parole: “e all'articolo 12, comma 1,” sono soppresse.

TITOLO II

AGRICOLTURA

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 19

(Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. In attuazione della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), e dal decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150), la Regione promuove l'uso sostenibile dei pesticidi, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali i metodi non chimici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente:
 - a) ad istituire un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs 150/2012;
 - b) ad istituire e ad organizzare, nel rispetto delle modalità stabilite all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 150/2012, sistemi di controllo e di verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
 - c) ad attuare ogni altra competenza regionale prevista dalla suddetta normativa statale in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), possono essere ricomprese, in quanto compatibili, nell'ambito degli specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane.
4. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che parte degli oneri derivanti dalle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma siano posti a carico dei destinatari delle attività stesse.

CAPO II ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 (Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

Art. 21

(Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

Art. 22

(Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(*Abrogazioni*)

1. Al comma 4bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), le parole: "per il periodo 2007/2013" sono soppresse.
2. Il regolamento regionale 21 maggio 1998, n. 6 (Autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in applicazione degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255), è abrogato.

Art. 24
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del capo I del presente titolo è determinato in euro 6.000 a decorrere dall'anno 2015.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017.
4. I proventi derivanti dall'articolo 19, comma 4, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinate al finanziamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).
5. Per l'applicazione del capo I del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
ENERGIA
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25
(*Oggetto e finalità*)

1. Con il presente titolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
 - a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
 - b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia, anche attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio esistente sul territorio regionale;
 - c) prevede forme di incentivazione economica;
 - d) disciplina la certificazione energetica degli edifici;
 - e) istituisce un sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici;
 - f) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento

- mento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- g) promuove la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile nel settore dei trasporti;
 - h) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari sul territorio regionale;
 - i) istituisce sistemi di controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici;
 - j) promuove iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;
 - k) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 26
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni europee e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 27
(Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.
2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:
 - a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;
 - b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;
 - c) la definizione degli obiettivi regionali di risparmio energetico e di efficienza energetica, con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.
3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale.
4. La struttura regionale competente per la predisposizione del PEAR è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, i Comuni e le strutture regionali, per quanto di competenza, nonché i soggetti pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere, con modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.
5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, la struttura regionale competente per la predisposizione del PEAR, in collaborazione con la struttura regionale competente per la sua attuazione:
 - a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER), nel quale confluiscono anche gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39 e i dati relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'articolo 43, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;
 - b) aggiorna periodicamente i BER;
 - c) effettua il monitoraggio biennale del PEAR, in coerenza con gli obiettivi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 (Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)).

Art. 28
(Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di energia, le seguenti funzioni:

- a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi al sistema energetico regionale;
 - b) fornisce supporto tecnico alle attività di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del PEAR, dei documenti di programmazione, della normativa regionale nel settore energetico e dei relativi strumenti di attuazione, nonché alla predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento;
 - c) redige studi specialistici e sviluppa azioni e progetti in tema di risparmio energetico, efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
 - d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;
 - e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;
 - f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;
 - g) fornisce supporto per la promozione dell'efficienza energetica e l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica, la raccolta ed analisi dei dati relativi ai consumi energetici di tali edifici e la redazione del piano di cui all'articolo 31;
 - h) organizza e gestisce le attività relative all'attuazione degli articoli da 30 a 35 in materia di efficienza energetica nell'edilizia;
 - i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui agli articoli da 36 a 41;
 - j) svolge le funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici di cui all'articolo 41;
 - k) fornisce supporto tecnico nella valutazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 1;
 - l) fornisce supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti.
2. I rapporti tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.
 3. FINAOSTA S.p.A. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nel settore energetico o in quelli ad esso correlati.

Art. 29

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
 - a) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b);
 - b) effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.A.
2. I rapporti tra FINAOSTA S.p.A. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione.

CAPO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30

(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla direttiva 2010/31/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia:
 - a) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;
 - b) i dati climatici a supporto delle metodologie di calcolo di cui alla lettera a).
2. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili.

Art. 31

(Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva periodicamente un piano volto a promuovere l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua specifici obiettivi di risparmio energetico da conseguire anche avvalendosi di imprese o società di gestione energetica (ESCO) e di contratti di rendimento energetico, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 32

(Contenimento dei consumi energetici)

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 si applicano a:
 - a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;
 - b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio;
 - c) altri edifici non ricadenti nei casi di cui alle lettere a) e b), come definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 33, 34 e 35:
 - a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
 - b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
 - d) gli edifici il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione;
 - e) gli edifici rurali non residenziali;
 - f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
 - g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
 - h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni.
3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le medesime disposizioni possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
4. Sulla base dei dati contenuti nel CER, relativi ai consumi reali degli edifici, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un sistema di catalogazione dei medesimi, confrontabile, laddove i dati siano disponibili, con il sistema di certificazione energetica.

Art. 33

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti e aggiornati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, i requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche che devono possedere gli edifici di cui all'articolo 32, comma 1.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e sono volti al raggiungimento di livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede inoltre a:
 - a) determinare i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica;
 - b) determinare le caratteristiche degli edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica calcolata secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30;
 - c) promuovere la realizzazione di programmi formativi per le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica, al fine di diffondere la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni energetiche.
4. Al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
5. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione di proprietà delle pubbliche amministrazioni e occupati da queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Art. 34

(Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia)

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti, delle coperture, degli elementi orizzontali di chiusura inferiori e degli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.
4. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che raggiungano prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, i maggiori spessori delle murature esterne, delle coperture e degli elementi orizzontali di chiusura inferiori, necessari ad ottenere tale miglioramento, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, nella misura massima di 25 centimetri per gli elementi verticali e di 30 centimetri per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori.
5. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 4 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 4, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
6. Gli interventi di trasformazione edilizia che interessino l'involucro e l'impianto di interi edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per

cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente, come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 5.
8. Gli interventi sul patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, qualora siano previsti interventi di isolamento termico dell'involucro della parte ampliata che comportino prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento, calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della medesima l.r. 24/2009.

Art. 35

(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)

1. Il progettista o i progettisti redigono, nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una relazione tecnica contenente i calcoli e le verifiche attestanti il rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33 e, ove prevista, la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 è depositata dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.
3. Il direttore dei lavori deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o, in sua assenza, dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).
5. La relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 36

(Disposizioni generali sulla certificazione energetica)

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di prestazione energetica.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si applicano a tutti gli edifici, fatta eccezione per quelli elencati all'articolo 32, comma 2.

Art. 37

(Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di prestazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
3. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
4. Nei casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione, nonché di offerta di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica, si applica la normativa statale vigente in materia.
5. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile di oltre 250 metri quadrati devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.
6. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato o, in alternativa, la targa di cui all'articolo 40, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 5, può essere dotato di attestato di prestazione energetica.
8. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato di certificazione energetica in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
9. La Giunta regionale può, con propria deliberazione:
 - a) specificare casi particolari per i quali non si applica l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1;
 - b) stabilire casi ulteriori per i quali è necessario l'attestato di prestazione energetica.

Art. 38

(Definizione delle classi energetiche)

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici, differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

Art. 39

(Attestato di prestazione energetica)

1. Per attestato di prestazione energetica si intende il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.
2. L'attestato di prestazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato ai sensi dell'articolo 41.
3. L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. La validità temporale dell'attestato di prestazione energetica è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 43. Qualora le predette prescrizioni

non siano rispettate, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la scadenza non rispettata.

5. L'attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, stabilendo inoltre gli importi del contributo da richiedere, in misura non inferiore a 5 euro per ogni attestato, in fase di redazione del medesimo, al fine di concorrere alla copertura dei costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 40
(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di prestazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.
2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.

Art. 41
(Certificatori energetici)

1. Possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e i contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi.
3. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 37, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Art. 42
(Impianti termici)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti previsti dall'articolo 43.

Art. 43
(Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. L'operatore incaricato, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, ivi inclusi:

- a) i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia dell'impianto;
 - b) gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui al comma 3, nonché delle eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore a 2 euro per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d).
5. Gli importi dei contributi di cui al comma 4, lettera b), sono articolati in base alla potenza degli impianti e secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di una più efficace implementazione del CER, può prevedere:
 - a) sistemi di trasmissione dei dati riguardanti l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) sistemi di raccolta dei dati presso le aziende di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, relativamente all'ubicazione e alla titolarità delle utenze da esse fornite al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO III STRUMENTI FINANZIARI

Art. 44 (Interventi finanziabili)

1. La Regione concede mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
2. Ai sensi del presente capo, sono finanziabili esclusivamente interventi su edifici esistenti, ubicati nel territorio regionale.
3. Non sono finanziabili gli interventi eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su edifici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del mutuo. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere casi particolari di estensione di tale termine.
5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia degli interventi di cui al comma 1, le modalità per la presentazione delle domande, i criteri per la valutazione degli interventi e per la determinazione della percentuale di finanziabilità, della durata e del tasso di interesse, le modalità per la concessione e la revoca dei mutui nonché per la formazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 45 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei mutui di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili oggetto di intervento, nonché le imprese o società di gestione energetica (ESCO), come definite dalla normativa statale vigente, che effettuano gli interventi per conto dei predetti enti e soggetti.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere requisiti ulteriori in capo ai soggetti beneficiari.

Art. 46 (Mutui)

1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 è considerato al netto degli oneri fiscali e deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. L'eventuale eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'importo del mutuo.
2. I mutui possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare di cui al comma 1.

3. Le spese e gli oneri fiscali dei mutui sono a carico della parte mutuataria.
4. Nel caso in cui i beneficiari siano soggetti aventi natura di impresa, i mutui, ove previsti in forma agevolata, sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.
5. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, non superiore a ventiquattro mesi.
6. I mutui non sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi.

Art. 47
(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 46.
2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a) stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017;
 - b) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
 - c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;
 - d) rimborso anticipato dei mutui;
 - e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - f) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di revoca dei mutui di cui all'articolo 49;
 - g) eventuali somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), da trasferirsi con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).
3. L'importo annuale massimo di mutui concedibili alle ESCO è determinato in euro 500.000 per l'anno 2015 e in euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2016 a valere, e nei limiti, delle risorse rese disponibili dall'indebitamento già autorizzato dall'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).
4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione.
5. Le modalità di gestione del fondo di rotazione e di erogazione dei mutui sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione degli oneri sostenuti, comprese le modalità di gestione delle perdite.

Art. 48
(Concessione dei mutui)

1. Le domande di mutuo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne verifica la regolarità e la completezza, effettua, in collaborazione con il COA energia, la valutazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 5, e ne trasmette le risultanze a FINAOSTA S.p.A.
2. FINAOSTA S.p.A. effettua la valutazione della situazione economico-finanziaria dei singoli richiedenti, comunicandone l'esito alla struttura regionale competente di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le graduatorie e concede i mutui sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 5. L'erogazione è effettuata da FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 47.
4. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 4, la struttura regionale competente di cui al comma 1 può richiedere ai soggetti beneficiari, per i tre anni successivi alla realizzazione degli interventi finanziati, i dati relativi all'effettivo risparmio energetico conseguito.

Art. 49
(Revoca dei mutui)

1. La revoca dei mutui è disposta, anche in misura parziale, con deliberazione della Giunta regionale, qualora dai controlli effettuati:
 - a) emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo;
 - b) non sia rispettato il termine di cui all'articolo 44, comma 4;
 - c) la realizzazione delle opere risulti sostanzialmente difforme rispetto all'intervento oggetto del provvedimento di concessione.
2. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
3. La mancata restituzione degli importi di cui al comma 2, nei termini ivi previsti, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di altri mutui previsti dal presente capo. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

CAPO IV
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE

Art. 50
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 50 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi, si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile o di fonti rinnovabili.

Art. 51
(Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 50 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 52.
2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedano la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio.
3. Gli impianti solari termici di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998.
4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del decreto

- legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).
5. Agli interventi di realizzazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività geologiche. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.
 6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per impianti con potenza installata superiore a 3 MW.
 7. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
 8. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti.
 9. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 52
(Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 51 si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
2. L'autorizzazione unica è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007.
3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.
4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.
7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Art. 53
(Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in

- pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia economica a favore del Comune competente per territorio, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.
2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
 3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 50, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

Art. 54

(Regime giuridico dell'autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica deve prevedere dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori, decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
2. I termini stabiliti dal comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni competenti per territorio, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 55

(Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni competenti per territorio, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 56

(Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può prevedere misure compensative a favore della Regione.
2. Le misure compensative a favore dei Comuni competenti per territorio possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.
3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 57

(Termine di vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine di vita utile dell'impianto, il proponente procede alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.
2. Il proponente, comunque, provvede alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune competente per territorio, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune competente per territorio, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.
4. La cauzione può assumere sia la forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sia quella di cauzione reale, tramite deposito in denaro versato presso il Comune.

Art. 58

(Esenzione dal contributo di costruzione)

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 59

(Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che, nell'anno precedente, hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'articolo 51, commi 2, 3 e 5.

Art. 60

(Sviluppo della mobilità sostenibile)

1. Al fine di ridurre i consumi regionali derivanti da fonte fossile nel settore dei trasporti, la Regione promuove lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso misure volte a favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni complessive e la realizzazione delle necessarie reti infrastrutturali per la ricarica degli stessi.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le misure di cui al comma 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 61

(Controlli)

1. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è verificato tramite controlli, anche a campione, riguardanti:
 - a) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33;
 - b) la completezza e la regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 35 e l'osservanza degli adempimenti ad esse correlati;
 - c) la regolarità formale e la correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39 e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati;
 - d) l'osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli

- impianti termici di cui agli articoli 42 e 43, ad eccezione delle verifiche in materia di sicurezza di competenza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e delle ispezioni relative alle emissioni in atmosfera;
- e) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione dei mutui di cui al capo III del presente titolo, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari.
2. I controlli di cui al comma 1 possono comprendere accertamenti documentali, verifiche tecniche e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.
 3. I controlli di cui al comma 1, lettera e), sono disposti dalla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
 4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 62
(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, non corretta è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 39 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque al secondo attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di prestazione energetica.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune competente per territorio la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 35, comma 3, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro edilizio, che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 35, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.
7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1, è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 15.000.
8. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
9. In relazione ai procedimenti disciplinati dal capo IV del presente titolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del d.lgs. 28/2011.
10. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 600.

11. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione di cui all'articolo 43, comma 2, che non ottemperi a quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.200.
12. Nei casi di cui al comma 11, la contestazione è comunicata alla camera di commercio competente.
13. Le violazioni di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 sono accertate e contestate dalla struttura regionale competente in materia di energia ed irrogate dal Presidente della Regione. Le violazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 sono accertate e contestate dai Comuni che provvedono, altresì, all'irrogazione delle relative sanzioni e al loro introito.
14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 63
(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del presente titolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 64
(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione del presente titolo.

Art. 65
(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), e 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 41, comma 2.
2. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può stabilire, in via transitoria, che i contributi di cui agli articoli 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), non siano richiesti, in attesa della realizzazione dei necessari strumenti informatici di introito e gestione dei medesimi.
3. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può prevedere, inoltre, periodi di sperimentazione dei controlli di cui all'articolo 61, in cui non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 62, anche in relazione ai controlli disposti in applicazione del titolo V della l.r. 26/2012.
4. Le iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), per le quali la domanda di agevolazione è stata presentata entro il 31 dicembre 2009, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, pena la revoca dell'agevolazione concessa.
5. Le iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 3/2006, per le quali la domanda di agevolazione è stata presentata dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca dell'agevolazione concessa.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per comprovati motivi, i termini stabiliti per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'articolo 6 della l.r. 3/2006. La proroga non può superare il limite temporale del 31 dicembre 2018 ed è consentita nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

7. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative del presente titolo, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia.
8. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

Art. 66
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) il comma 5bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale);
 - b) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);
 - c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);
 - d) l'articolo 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);
 - e) la l.r. 26/2012.

Art. 67
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 1.113.000 per l'anno 2015 e annui euro 1.248.000 a decorrere dall'anno 2016.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetico-ambientale, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) 1.13.5.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche), 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento).
3. La maggiore entrata derivante dall'introito dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), è determinata in euro 13.000 per l'anno 2015 e annui euro 48.000 a decorrere dal 2016 e fa carico nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/17 nell'unità previsionale di base 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari).
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:
 - a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base:
 - 1) 1.11.7.10, per euro 1.020.000 nel 2015 e annui euro 1.120.000 per gli anni 2016 e 2017;
 - 2) 1.13.5.20, per annui euro 80.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017;
 - b) l'iscrizione della maggiore entrata di cui al comma 3 per euro 13.000 per il 2015 ed euro 48.000 annui per gli anni 2016 e 2017.
5. L'onere di cui all'articolo 47 è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2015, 5.500.000 per l'anno 2016 e 4.500.000 per l'anno 2017 ed è finanziato:
 - a) per euro 1.500.000 per il 2015, euro 4.000.000 per il 2016 ed euro 3.000.000 per il 2017 sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006;
 - b) per euro 500.000 per il 2015, euro 1.500.000 per il 2016 ed euro 1.500.000 per il 2017 sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 a valere sulle risorse rese disponibili a seguito dell'operazione di indebitamento già autorizzato dall'articolo 30 della l.r. 13/2014.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, commi 2, 8, 10 e 11, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

7. Gli interventi di cui agli articoli 31, 33 e 60 sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.
8. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV
AMBIENTE

CAPO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12

Art. 68
(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in conformità alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.”.

Art. 69
(Modificazioni all'articolo 15)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009, è aggiunta la seguente:

“bbis) i progetti di cui all'allegato B ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).”.

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della l. 394/1991, e dalla l.r. 30/1991, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.”.

Art. 70
(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

- a) i progetti di cui all'allegato B e le loro modifiche sostanziali;
- b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

2. Le soglie dei progetti di cui all'allegato B, laddove previste, sono ridotte in considerazione delle percentuali e dei criteri di selezione individuati nell'allegato F, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

3. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G su supporto informatico e, nei casi di necessità di ordine tecnico, su supporto cartaceo.
4. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 3, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.
5. Conclusa la fase di cui al comma 4, la struttura competente pubblica, nel sito web della Regione:
 - a) un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 3;
 - b) il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale.
6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio preliminare ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. La struttura competente, entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità. La struttura competente può sospendere la procedura e richiedere integrazioni o chiarimenti al proponente, in un'unica soluzione, anche alla luce delle eventuali osservazioni pervenute, entro il sopracitato termine di tempo. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta.
8. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
9. L'esito della verifica di assoggettabilità, compresi i riferimenti all'atto che contiene le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione nel sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.”.

Art. 71

(Modificazione all'articolo 29)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 12/2009, è aggiunto il seguente:

“3bis. Gli allegati al titolo I della presente legge possono essere modificati e integrati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.”.

Art. 72

(Disposizioni finali)

1. Al titolo e ovunque ricorrono nel testo della legge l.r. 12/2009, le parole: “85/337/CEE” sono sostituite dalle seguenti: “2011/92/UE”.
2. Gli allegati A, B e F al titolo I della l.r. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A, B e F al titolo IV della presente legge.

TITOLO V

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

CAPO I

TURISMO E COMMERCIO

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

Art. 73

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico- ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato)

1. I mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 74

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, le parole: “nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa europea vigente”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
“b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso;”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, le parole: “nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa europea vigente”.

Art. 75

(Modificazione all'articolo 5)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
“4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.”.

Art. 76

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001, le parole: “nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa europea vigente”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
“b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso;”.

Art. 77

(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
“4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.”.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

Art. 78

(Modificazioni all'articolo 23)

1. All'articolo 23 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Nell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, ogni riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), o a disposizioni del medesimo regolamento, deve intendersi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, e alle corrispondenti disposizioni.”;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4bis. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/2014, le parole: “riferito al target over 29, “ sono soppresse.”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATI AL TITOLO IV

ALLEGATO A

Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW.
4. Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.
5. Impianti industriali destinati:
 - a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale));
 - b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - c) per la fabbricazione di fertilizzanti semplici o composti a base di fosforo, azoto, potassio (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - f) per la fabbricazione di esplosivi.
7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
 8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
 9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi.
 10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
 11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame.
 12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17.
 13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.
 14. Impianti di depurazione delle acque, con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti.
 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
 16. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore.
 17. Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
 18. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri.
 19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri.
 20. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi.
 21. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, di suini o di bovini il cui numero complessivo di capi sia superiore a:
 - a) 2000 posti per polli da ingrasso o 2000 per galline;
 - b) 1000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 500 posti per scrofe;
 - c) 200 unità bovine adulte (UBA).
 22. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
 23. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

24. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi intese a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. Sono, comunque, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
25. Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati.
26. Ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modificazione o l'estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti.

ALLEGATO B

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

1. Agricoltura:

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari;
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:

- 1) 1000 avicoli;
- 2) 800 cunicoli;
- 3) 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe;
- 4) 200 ovicapri;
- 5) 50 unità bovine adulte (UBA).

Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento;

- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari;
- e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari;
- g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.

2. Industria energetica ed estrattiva:

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri;
- b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie, con esclusione degli impianti geotermici di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza comples-

- siva superiore ai 10 chilometri;
- e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri;
 - f) impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW;
 - g) installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri;
 - h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
 - i) estrazione di sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, mediante dragaggio fluviale;
 - j) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
 - k) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
 - l) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che sfruttano esclusivamente canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
 - m) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:
- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 10.000 metri cubi di volume;
 - b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;
 - c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo;
 - 2) forgiatura con magli;
 - 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso;
 - d) fonderie di metalli ferrosi;
 - e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);
 - f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi;
 - g) impianti di costruzione e montaggio di auto, motoveicoli e costruzioni dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile, che superino 10.000 metri cubi di volume;
 - h) imbutitura di fondo con esplosivi;
 - i) cockerie (distillazione a secco di carbone);
 - j) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con esclusione di piccoli impianti non destinati alla produzione industriale di serie;
 - k) impianti per la fusione di sostanze minerali;
 - l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
 - m) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi o in altri tipi di forni;
 - n) trattamento e trasformazione dell'amianto;
 - o) stabilimenti metalmeccanici oltre i 5.000 metri cubi di volume.
4. Industria dei prodotti alimentari:
- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
 - b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
 - c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 20 tonnellate al giorno su base annua;
 - d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 200.000 ettolitri annui;
 - e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali annui di prodotto lavorato;
 - f) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.000 metri quadri di superficie impegnata o 10.000 metri cubi di volume;
 - g) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti;
 - h) impianti per la produzione di prodotti enologici con capacità di lavorazione superiore a 5.000 ettolitri annui;

- i) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume;
 - j) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:
- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate annue di materie lavorate;
 - b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni;
 - c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili o lana.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche:
- a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri;
 - b) costruzione e trattamento di pneumatici.
7. Progetti di infrastrutture:
- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti di riassetto o sviluppo all'interno di aree urbane esistenti, con una superficie interessata superiore ai 3 ettari nonché progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 150 posti auto;
 - c) piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 chilometri;
 - d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
 - e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
 - f) dighe e bacini di accumulo, di cui alle leggi di settore, destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di capacità compresa fra 10.000 metri cubi e 100.000 metri cubi;
 - g) strade extraurbane secondarie; altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri;
 - h) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
 - i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
 - j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri;
 - k) edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;
 - l) nuove opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, nuove canalizzazioni destinati ad incidere sul regime delle acque;
 - m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali;
 - n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13;
 - o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 e alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti, aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi;
 - p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di

cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006);

- q) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
 - r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri.
8. Altri progetti:
- a) villaggi turistici e campeggi di superficie superiore a 25.000 metri quadri e aree di sosta per autocaravan con capacità superiore a 100 posti;
 - b) alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità ricettiva oltre 30 posti letto o volume edificato superiore a 10.000 metri cubi;
 - c) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
 - d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
 - e) banchi di prova per motori, turbine, reattori, quando l'area impegnata supera i 500 metri quadri;
 - f) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
 - g) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi;
 - h) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della d.lgs. 65/2003, con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;
 - i) cave e torbiere;
 - j) depositi di fanghi compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
 - k) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
 - l) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 30 tonnellate al giorno;
 - m) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
 - n) rifugi alpini con capacità ricettiva superiore a 30 posti letto;
 - o) tipografie che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - p) impianti di verniciatura che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - q) servizi industriali di lavanderia che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - t) fabbricazione di carta e cartoni;
 - u) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
 - v) ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

ALLEGATO F

Criteria per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della l.r. 12/2009)

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all'articolo 17 è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. La valutazione da parte della struttura regionale competente in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 17, è effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri:

1. Caratteristiche dei progetti. Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare:
 - a) delle dimensioni del progetto;
 - b) del cumulo con altri progetti;

- c) dell'utilizzazione di risorse naturali;
 - d) della produzione di rifiuti;
 - e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
 - f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- a) dell'utilizzazione attuale del territorio;
 - b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
 - c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone montuose o forestali;
 - 3) riserve e parchi naturali;
 - 4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - 5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati (zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard);
 - 6) zone a forte densità demografica;
 - 7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - 8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale. Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
 - b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
 - d) della probabilità dell'impatto;
 - e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

I sopracitati criteri, con particolare riguardo a quelli relativi al cumulo con altri progetti e alla localizzazione degli stessi, oltre che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità al fine della valutazione finale, concorrono a definire una riduzione delle soglie di cui all'allegato B e devono essere tenuti in considerazione anche quali criteri di selezione preventiva, relativamente alle suddette soglie, con l'obiettivo di tutelare le aree a maggiore sensibilità ambientale. Pertanto, qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione illustrati nei successivi punti 4, 5 e 6, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato B, sono ridotte del 50 per cento.

La riduzione del 50 per cento delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, in relazione ai nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette (come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)). La riduzione del 50 per cento delle soglie si applica in un'unica soluzione anche nel caso di presenza contemporanea di più criteri.

4. Criterio del cumulo con altri progetti. Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:
- a) la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario;
 - b) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento, senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti" è considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione ed appartenenti alla stessa categoria progettuale, ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali, e per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri

dimensionali stabiliti nell'allegato B, sommate a quelle dei progetti già autorizzati nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nel medesimo allegato B per la specifica categoria progettuale. Gli ambiti territoriali entro i quali è considerato il suddetto criterio sono i seguenti:

- a) una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m. dall'asse del tracciato), con esclusione delle intersezioni e degli allacciamenti;
- b) una fascia di un chilometro per le opere puntuali e per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50 per cento delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato B.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B, ad esclusione dei progetti di cui al punto 7, lettera k). Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione del presente criterio i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi.

5. Criterio del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Per i progetti elencati nell'allegato B, inerenti agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggetti a rischio di incidente rilevante, è prevista una riduzione del 50 per cento delle soglie.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B inerenti agli stabilimenti soggetti a rischio di incidenti rilevanti.

6. Criterio della localizzazione dei progetti. Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili, in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato B sono ridotte del 50 per cento. Di seguito si riporta, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte.

- a) zone umide. Per zone umide, si intende "uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa" (articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: zone cartografate ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, e zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184).

Fonti:

- 1) sistema di conoscenze territoriali (SCT) - Ambiti inedificabili - Articolo 34 l.r. 11/1998 (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);
 - 2) geoportale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it);
- b) zone costiere - laghi. Per zone costiere, si intendono i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (articolo 142, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articolo 142 - Aree di rispetto corpi idrici).

Fonte:

1) SCT - PTP Vincoli paesaggistici - Fasce di rispetto dei laghi (<http://www.regione.vda.it> – sezione cartografia);

- c) zone montuose. Per zone montuose, si intendono “le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina” (articolo 142, comma 1, lettera d), del d.lgs. 42/2004).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articolo 142 - zone montuose oltre 1.600 m. s.l.m.).

Fonte:

1) SCT - PTP Vincoli paesaggistici - zone montuose oltre 1.600 m. s.l.m. (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- d) zone forestali. Riguardo alle zone forestali, si rimanda alla definizione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articolo 142 - Boschi).

Fonti:

1) SCT - Vincoli paesaggistici - bosco di tutela;

2) SCT - tavola motivazionale M5 - bosco di tutela - Piani regolatori comunali adeguati alla l.r. 11/1998 (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- e) riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa statale. Per riserve e parchi naturali, si intendono i parchi statali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della legge 394/1991.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B per i quali, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera bbis), è previsto l'assoggettamento a VIA.

Dati di riferimento: elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP).

Fonti:

1) SCT - Aree tutelate;

2) SCT - PTP - Parchi e Riserve (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- f) zone protette speciali. Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (direttiva 2009/147/CE, direttiva 92/43/CEE, d.P.R. 357/1997).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: SIC e ZPS.

Fonte:

1) SCT - Aree tutelate (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- g) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati. Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati, si intendono, per la qualità dell'aria ambiente: le aree di superamento definite all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto.

Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato B, qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite, di cui ai seguenti punti:

- 1) 1.c), 2.a), 3.a), 3.b), 3.d), 3.e), 3.i), 3.j), 3.k), 3.l), 3.m), 4.f), 4.g), 5.a), 5.b), 6.a), 7.a), limitatamente allo sviluppo di zone industriali o produttive, 7.n), 7.o), 7.p), 8.f);

Dati di riferimento: dati di qualità dell'aria trasmessi dalle Regioni e Province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 155/2010.

Fonte:

- 1) Relazione sullo stato dell'ambiente redatta e pubblicata sul sito ARPA VDA (<http://www.arpa.vda.it>);

Per la qualità delle acque dolci, costiere e marine: le zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 (direttiva 91/676/CEE).

Ambito di applicazione: si applica ai soli progetti dell'allegato B di cui ai punti l.a), l.c), l.e).

Dati di riferimento: dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Fonte:

- 1) ARPA

- h) zone a forte densità demografica. Per zone a forte densità demografica, si intendono i centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per Km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B, esclusi quelli riportati ai punti 7.a), 7.g).

Dati di riferimento: densità abitativa e popolazione nei territori comunali.

Fonte:

- 1) ISTAT (www.istat.it).

- i) zone di importanza storica, culturale o archeologica e aree di specifico interesse. Per zone di importanza storica, culturale o archeologica e aree di specifico interesse, si intendono:

- 1) gli immobili e le aree di cui agli articoli 10, comma 3, lettera a), e 136 del d.lgs. 42/2004;
- 2) le aree di specifico interesse di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP;
- 3) le aree archeologiche.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento:

- 1) vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articoli 10, comma 3, lettera a), 136 e 142);
- 2) vincolo di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP;

Fonti:

- 1) SCT - PTP Vincoli paesaggistici (vincolo derivante dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), beni culturali);
- 2) SCT - PTP - Aree di specifico interesse (articolo 40 PTP);
- 3) SCT - tavola prescrittiva P1 Aree archeologiche - Piani regolatori comunali adeguati alla l.r. 11/1998 (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia).

N.d.R.: (Il testo in francese della presente legge sarà pubblicato successivamente).

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 56;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 407 del 20 marzo 2015);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 26 marzo 2015;
 - Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2015;
 - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2015;
 - Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2015;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 30 aprile 2015;
 - Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II-III-IV, espresso in data 30 aprile 2015, nuovo testo delle Commissioni e relazione del Consigliere ISABELLON;
 - Rinviato alle Commissioni II, III e IV e all'adunanza del 20 e 21 maggio 2015, nella seduta del 6 maggio 2015 (oggetto n. 1216/XIV);
 - Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II, III e IV, espresso in data 18 maggio 2015, ulteriore nuovo testo delle Commissioni e relazione del Consigliere ISABELLON;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 2015 con deliberazione n. 1251/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 22 maggio 2015;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 56;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 407 du 20 mars 2015);
 - présenté au Conseil régional en date du 26 mars 2015;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 31 mars 2015;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 31 mars 2015;
 - soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 31 mars 2015;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 30 avril 2015;
 - examiné par les Commissions permanentes du Conseil II-III-IV qui ont exprimé leur avis en date du 30 avril 2015, nouveau texte des Commissions et rapport du Conseiller ISABELLON;
 - renvoyé aux Commissions permanentes du Conseil II, III et IV et à la séance du Conseil des 20 et 21 mai 2015, en date du 6 mai 2015 (objet n° 1216/XIV);
 - examiné par les Commissions permanentes du Conseil II, III et IV qui ont exprimé leur avis en date du 18 mai 2015 - ultérieur nouveau texte des Commissions et rapport du Conseiller ISABELLON;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 mai 2015 délibération n. 1251/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 22 mai 2015;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
25 maggio 2015, n. 13 .

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“[1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e statale, al fine di promuovere:]

f) *la garanzia del miglior equilibrio tra domanda e offerta.*”.

Note all'articolo 2:

- ⁽²⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“[1. Ai fini della presente legge, si intende per:]

b) *superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;*”.

⁽³⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“e) somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la somministrazione di prodotti alimentari da parte di chi è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica dei medesimi prodotti ed è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.”.

Note all'articolo 3:

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in una unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.”.

⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“2. Nell'ambito degli esercizi di cui al comma 1 possono essere esercitate, entro i limiti posti dall'autorizzazione sanitaria, tutte le attività individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).”.

⁽⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“3. Il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio tutte le specifiche attività che intende esercitare nel proprio esercizio, pena l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 17, comma 2.”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁷⁾ L'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 5
(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*

1. *Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:*

- a) *coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- c) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;*
- d) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al capo II del titolo VI del libro II del codice penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, per reati concernenti le norme di prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, la turbativa di competizioni sportive, nonché per infrazioni alle norme sui giochi;*
- e) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, estorsione;*
- f) *coloro che sono sottoposti ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza.*

2. *Il divieto di esercitare l'attività di somministrazione nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), permane per cinque anni dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. Il divieto non si applica nel caso di sospensione condizionale della pena.*

3. *In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).*

4. *L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.”.*

Nota all'articolo 5:

⁽⁸⁾ L'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 6

(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. *Oltre a quanto previsto all'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale oppure, in caso di società, associazione o organismo collettivo, in capo al legale rappresentante o al delegato di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) *avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;*

b) *avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;*

c) *essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi.*

2. *I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio della medesima tipologia di esercizi indicati all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), già esercitata. Qualora intendano modificare o*

estendere la tipologia di esercizio, devono dimostrare di aver frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del comma 4.

3. *L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.*

4. *La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e di quello di aggiornamento professionale di cui al comma 2, le modalità di svolgimento delle prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.*

5. *Il requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.”.*

Nota all'articolo 6:

⁽⁹⁾ L'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 7

(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini extracomunitari)

1. *Il Comune al quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:*

a) *cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea in base a quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche);*

b) *cittadini non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.”.*

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 8

(Programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. *Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la qualificazione e la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base ai seguenti criteri generali:*

- a) *salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei centri minori;*
- b) *salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nei centri storici, nelle aree di interesse storico, architettonico ed ambientale;*
- c) *garanzia di celerità e di trasparenza amministrativa relativamente alle richieste di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;*
- d) *localizzazione dei nuovi insediamenti dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con riguardo ai fattori di mobilità, inquinamento, disponibilità di spazi di uso pubblico, integrazione con altre attività economiche;*
- e) *garanzia del miglior equilibrio tra domanda e offerta.*

2. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Giunta regionale, sulla base dei criteri generali di cui al comma 1 e previo parere della Commissione consiliare competente, individua:*

- a) *le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;*
- b) *le disposizioni generali concernenti gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, nonché le disposizioni volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;*
- c) *le direttive generali alle quali devono attenersi i Comuni nella determinazione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della somministrazione al pubblico*

di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale;

d) *le disposizioni applicative relative al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10.*

3. *Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera c), i Comuni provvedono a determinare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*

4. *I criteri di programmazione di cui al comma 3 devono tenere conto dei consumi extra domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici, delle caratteristiche del territorio comunale al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.*

5. *Qualora il Comune non abbia approvato i criteri di programmazione entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, assegna al Comune inadempiente un termine di novanta giorni per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.*

6. *Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento sostitutivo disposto ai sensi del comma 5 sono a carico del Comune inadempiente.*

7. *Il rilascio delle autorizzazioni non è soggetto alle restrizioni derivanti dalla programmazione quando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata:*

- a) *negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari, all'interno di stazioni funiviarie e lungo le piste da sci. L'attività di intrattenimento deve comunque essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;*
- b) *negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio dell'autostrada, nelle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto e nei mezzi pubblici di trasporto;*
- c) *negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzio-*

ne di carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);

- d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, pubblici o privati, e scuole, nei quali la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) nel domicilio del consumatore;
- g) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10;
- h) all'interno di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- i) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili.”.

Nota all'articolo 8:

⁽¹¹⁾ L'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 9

(Funzioni amministrative dei Comuni)

- 1. Il Comune svolge le funzioni amministrative inerenti al rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune in cui ha sede l'esercizio accerta:
 - a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) l'osservanza dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5;
 - c) l'osservanza delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune senza limitazioni di durata, salvi i casi di revoca o sospensione di cui all'articolo 13, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
- 4. Il trasferimento di sede o l'ampliamento di superficie

dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire a seguito di apposita comunicazione al Comune da parte dell'esercente, contenente la dichiarazione di osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.”.

Nota all'articolo 9:

⁽¹²⁾ L'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 10

(Autorizzazioni temporanee)

- 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare un'autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del soggetto richiedente, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 3. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sia svolta da enti non aventi finalità di lucro, con sede nel territorio del Comune interessato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente o suo delegato, fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹³⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività autorizzata al dante causa in attesa della reintestazione dell'autorizzazione e della conseguente decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.”.

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministra-

zione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- a) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) il locale non sia trasformato in sala di intrattenimento;
- c) siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico.”.

Nota all'articolo 13:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 13
(Revoca delle autorizzazioni)*

1. *Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono revocate quando:*
 - a) *il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;*
 - b) *il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;*
 - c) *in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi dal trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio, salvo causa di forza maggiore;*
 - d) *il titolare dell'autorizzazione non osservi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;*
 - e) *il titolare dell'autorizzazione violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;*
 - f) *venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;*
 - g) *venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.*

2. *La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.”.*

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 14

(Orari e chiusura temporanea degli esercizi)

1. *Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, entro i limiti delle fasce orarie stabilite dal Sindaco in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).*
2. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la fissazione da parte dei Comuni degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.*
3. *Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.*
4. *Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio nei periodi di minore affluenza turistica, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 16, predispone delle turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*
5. *Qualora il Comune non provveda alla predisposizione delle turnazioni di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, assegna al Comune inadempiente un termine non inferiore a sessanta giorni per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, alla predisposizione delle turnazioni provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio.*
6. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.*
7. *Gli orari di apertura e di chiusura, le chiusure temporanee e le turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comu-*

ne e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.”.

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 17
(Sanzioni)*

1. *Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.*
2. *La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14 e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.*
3. *Quando è accertata una delle violazioni previste ai commi 1 e 2, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
4. *All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.”.*

Note all'articolo 16:

⁽¹⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione per la tipologia unica prevista all'articolo 4, comma 1, senza formale atto di conversione e per le medesime tipologie di esercizi previste all'articolo 5 della l. 287/1991.”.

⁽¹⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 4 senza alcun obbligo di conversione del titolo autorizzatorio, previo adeguamento

dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento regionale di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 6, comma 2.”.

Note all'articolo 17:

⁽²⁰⁾ L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.

⁽²¹⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività;”.

⁽²²⁾ L'articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 16
(Commissioni consultive)*

1. *I Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un assessore delegato, e composta da:*
 - a) *due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;*
 - b) *un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;*
 - c) *un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004;*
 - d) *un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.*
2. *Le commissioni consultive di cui al comma 1 durano in carica per l'intera durata dell'organo che ha provveduto alla relativa nomina; le modalità di funzionamento sono stabilite, per ciascuna commissione, dal Comune presso il quale le medesime sono istituite.*
3. *Per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, è istituita una commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Regione, e composta da:*
 - a) *l'assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo delegato, che la presiede;*
 - b) *il Sindaco del Comune di volta in volta interessa-*

- to o un assessore delegato;
- c) due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004;
 - f) un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.
4. La commissione consultiva di cui al comma 3 dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina; le modalità di funzionamento della predetta commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono istituite entro 60 giorni dalla emanazione delle direttive generali di cui all'articolo 8, comma 2.
6. Le commissioni consultive di cui ai commi 1 e 3 esprimono parere obbligatorio in merito:
- a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
 - b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
 - c) alla regolamentazione degli orari e delle turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi.”.

Nota all'articolo 18:

⁽²³⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 12, comma 1, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.”.

Note all'articolo 19:

⁽²⁴⁾ L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevede quanto segue:

“2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

- a) la durata minima dei corsi di base e di aggiorna-

- mento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
- b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
- c) le modalità di valutazione;
- d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
- e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
- f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
- g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.”.

⁽²⁵⁾ L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevede quanto segue:

“3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.”.

Nota all'articolo 20:

⁽²⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 prevedeva quanto segue:

“1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può concedere all'Associazione *Route des vins* aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile a sostegno delle seguenti attività:

- a) studio e apposizione della specifica segnaletica;
- b) promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della *Route des vins*, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi e l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione;
- c) azioni pubblicitarie condotte mediante i mezzi di comunicazione di massa e la realizzazione di materiale promozionale;

- d) *realizzazione, potenziamento e adeguamento delle strutture di accoglienza, ivi compresi gli arredi e i materiali di supporto, indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.*”.

Nota all'articolo 21:

⁽²⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 prevedeva quanto segue:

“2. *Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.*”.

Nota all'articolo 22:

⁽²⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 prevedeva quanto segue:

“3. *Le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.*”.

Nota all'articolo 23:

⁽²⁹⁾ Il comma 4bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 prevedeva quanto segue:

“4bis. *All'Agenzia possono essere inoltre affidate, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati a valere su risorse comunitarie e statali per il periodo 2007/2013.*”.

Nota all'articolo 33:

⁽³⁰⁾ L'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 prevede quanto segue:

“Art. 9.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura:*

- a) *forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;*

- b) *forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.*

2. *L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffreddamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.*

3. *Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:*

- a) *i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;*

- b) *sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità per l'ener-*

- gia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;
- c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
- d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
- e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
- a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
- b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzato o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
- c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
- d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:

a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:

- 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
- 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
- 3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
- 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
- 5) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.

b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

- 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
- 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del con-

tatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:

- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
- b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
- c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:
 - 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
 - 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
 - 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
- d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
- e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempesti-

vamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.

8. *L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.*

Note all'articolo 34:

- ⁽³¹⁾ L'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 59
(Titoli abilitativi)*

1. *I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:*
 - a) *dal permesso di costruire;*
 - b) *dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;*
 - c) *da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.*
2. *Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.*
3. *Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia e per le varianti in corso d'opera.*
4. *La Giunta regionale, con propria deliberazione, defi-*

nisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.

5. *Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”*

- ⁽³²⁾ Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevedono quanto segue:

*“Art. 2
(Interventi sul patrimonio edilizio)*

1. *Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.*
2. *L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.*
4. *Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.*
5. *Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.*
6. *Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.*
7. *Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).*

Art. 3

(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici)

1. *In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.*

Art. 4

(Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio)

1. *Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente."*

⁽³³⁾ Vedasi nota 32.

Note all'articolo 35:

⁽³⁴⁾ L'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 prevede quanto segue:

"1. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo."

⁽³⁵⁾ L'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

"Art. 31

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

1. *L'atto di notorietà concernente stati, fatti o qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 35.*
2. *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli ha diretta conoscenza.*
3. *Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, nei rapporti con l'Amministrazione, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non espressamente indicati*

dall'articolo 30 sono comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. *Può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la conformità all'originale della copia dei documenti di seguito elencati:*
 - a) *atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;*
 - b) *pubblicazioni;*
 - c) *titoli di studio o di servizio;*
 - d) *documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.*
5. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono."*

Nota all'articolo 37:

⁽³⁶⁾ Vedasi nota 34.

Nota all'articolo 39:

⁽³⁷⁾ Vedasi nota 35.

Nota all'articolo 43:

⁽³⁸⁾ Vedasi nota 35.

Nota all'articolo 47:

⁽³⁹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

"Art. 6

(Interventi della gestione speciale)

1. *Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:*
 - a) *interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;*
 - b) *concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;*
 - c) *progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.*

cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;

cter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.
2. *Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appo-*

siti incarichi conferiti dalla Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.

3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione.”.

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevede quanto segue:

“1. A decorrere dall'anno 2014, le somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 possono essere trasferite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai fondi di rotazione istituiti con legge regionale, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi.”.

⁽⁴¹⁾ L'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevede quanto segue:

“Art. 30
(Fondi di rotazione regionali)

1. Per il finanziamento degli investimenti a valere su fondi di rotazione regionali, istituiti o da istituire con legge regionale, è autorizzato per il triennio 2015/2017, un indebitamento sotto forma di linea di credito, di durata massima quindicennale, presso il fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, per un importo massimo di euro 100.000.000.
2. A garanzia del corretto adempimento del rimborso dell'operazione di finanziamento di cui al comma 1 e del pagamento dei relativi interessi e di qualsiasi altro importo che abbia titolo nella predetta operazione, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a utilizzare il flusso finanziario dei rientri delle operazioni già contratte e da contrarre a valere sui fondi di rotazione regionali.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tassi di interesse applicati ai nuovi finanziamenti concessi a valere sui fondi di rotazione regionali, ad esclusione del fondo di cui alla l.r. 3/2013, sono determinati in misura non superiore al 2,5 per cento su base annua.
4. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, la sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali di cui all'articolo 1 non può essere prorogata oltre l'annualità 2015.”.

Note all'articolo 51:

⁽⁴²⁾ L'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede quanto segue:

“10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.

⁽⁴³⁾ L'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 61
(SCIA edilizia)

1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:
 - a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
 - b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
 - c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
 - d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
 - e) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;
 - f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
 - g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
 - h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
 - i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro

- parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
- ibis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;
- j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;
- k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
- l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;
- m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);
- n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;
- o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;
- p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua; q)
- r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;
- s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;
- t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.
2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.
4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.
5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrono le seguenti condizioni:
- a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
- b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
- c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.
8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.
9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti

interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.”.

⁽⁴⁴⁾ L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede quanto segue:

“1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;*
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;*
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”.*

Nota all'articolo 52:

⁽⁴⁵⁾ L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

*“Art. 26
(Decisione)*

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.*
- 2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente*

fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.

- 2- bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.*
- 3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.*
- 3- bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.*
- 3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.*
- 4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.*
- 5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.*

In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. *I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.*

Nota all'articolo 53:

- ⁽⁴⁶⁾ L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 18
(Pubblicazione di varianti
previste da leggi di settore)*

1. *In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.”.*

Nota all'articolo 55:

- ⁽⁴⁷⁾ Vedasi nota 42.

Nota all'articolo 56:

- ⁽⁴⁸⁾ Vedasi nota 42.

Nota all'articolo 58:

- ⁽⁴⁹⁾ Vedasi nota 42.

Nota all'articolo 61:

- ⁽⁵⁰⁾ L'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 prevede quanto segue:

“1. I compiti del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro sono i seguenti:

- a) *la vigilanza e il controllo dell'applicazione della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;*

- b) *le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi per uso privato;*
c) *le verifiche connesse all'applicazione degli art. 40, 131, 194, 328 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);*
d) *le verifiche connesse con l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi a pressione di vapore e di gas e degli impianti di riscaldamento.”.*

Note all'articolo 65:

- ⁽⁵¹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 prevede quanto segue:

*“Art. 5
(Iniziative agevolabili)*

1. *Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate da enti locali e da soggetti privati nel settore dell'edilizia residenziale, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono:*
 - a) *un utilizzo razionale dell'energia;*
 - b) *un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;*
 - c) *lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.*
2. *I sistemi di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare anche le installazioni che impiegano combustibili gassosi, purché i relativi apparecchi utilizzatori siano al servizio dell'intero edificio nel quale sono installati e presentino un rendimento superiore a quello imposto dalle norme tecniche di riferimento.*
3. *Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile documentata:*
 - a) *per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), 50 per cento;*
 - b) *per le iniziative di cui al comma 1, lettera c), 70 per cento.*
- 4.
5. *La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della signifi-*

catività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.”.

⁽⁵²⁾ L'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 prevede quanto segue:

“Art. 6

(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)

- 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.*
- 3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica, o di presidi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.*
- 4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.*
- 5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.*
- 6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici*

attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.

- 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.”.*

Note all'articolo 66:

⁽⁵³⁾ Il comma 5bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 prevedeva quanto segue:

“5bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.”.

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 prevedeva quanto segue:

“Art. 33

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

- 1. I limiti di impegno della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2007, in euro 101.556 per le imprese industriali ed in euro 107.138 per le imprese artigiane (obiettivi programmatici 2.2.2.09 - capitolo 35750 parz. e 2.2.2.10 - capitolo 47590 parz.).*
- 2. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla l.r. 1/1997, è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 44.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 - capitolo 48830 parz.).*
- 3. Il limite di impegno della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47645 parz.).*
- 4. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 2.000*

(obiettivo programmatico 2.2.1.07 - capitolo 38600 parz.).”.

Nota all'articolo 68:

⁽⁵⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevedeva quanto segue:

“1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.”.

Nota all'articolo 69:

⁽⁵⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevedeva quanto segue:

“2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.”.

Nota all'articolo 70:

⁽⁵⁷⁾ L'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 17
(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:
 - a) i progetti di cui all'allegato B;
 - b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;
 - c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.
2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.
3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla rice-

zione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.
5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.
6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.”.

Nota all'articolo 73:

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“Art. 2
(Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.
2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore.”.

Nota all'articolo 74:

⁽⁵⁹⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;”.

⁽⁶⁰⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

⁽⁶¹⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.”.

Nota all'articolo 75:

⁽⁶²⁾ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.”.

zione.”.

Note all'articolo 75:

⁽⁶³⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1.”.

⁽⁶⁴⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“b) i proprietari di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;”.

Nota all'articolo 77:

⁽⁶⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.”.

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decreto 19 maggio 2015, n. 144.

Conferimento di delega di firma o di funzioni in materie "prefettizie" a funzionari regionali del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile. Cessazione efficacia atto di delega n. 14 del 15 gennaio 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. Con decorrenza dalla data del presente decreto, al Sig. Livio SALVEMINI, incaricato delle funzioni di reggenza del posto di Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, al Dott. Vitaliano VITALI, dirigente della struttura affari di prefettura, e alla Dr.ssa Tiziana VALLET, dirigente della struttura finanza e contabilità enti locali (limitatamente ai provvedimenti indicati alle lettere a) e g), sono conferite le deleghe di firma e/o di funzioni nelle materie "prefettizie" sotto indicate, per i motivi di cui in premessa:
 - a) a firmare "per il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie" i provvedimenti di espulsione dello straniero dal territorio italiano, in applicazione dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato, nonché i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari dal territorio italiano, in applicazione degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri), come successivamente modificato ed integrato.
 - b) a firmare "per il Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie" gli atti previsti dall'art. 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (Licenza per esercitare il mestiere di fochino) e dall'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio)".

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 144 du 19 mai 2015,

portant délégation à des fonctionnaires du Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile à l'effet de signer certains actes ou d'exercer certaines fonctions préfectorales, ainsi que cessation de validité de la délégation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 14 du 15 janvier 2015.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. À compter de la date du présent arrêté et pour les raisons indiquées au préambule, M. Livio SALVEMINI, chargé des fonctions de coordinateur du Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile à titre intérimaire, M. Vitaliano VITALI, dirigeant de la structure «Affaires préfectorales», et Mme Tiziana VALLET, dirigeante de la structure «Finances et comptabilité des collectivités locales» (limitativement aux actes indiqués aux lettres a et g) sont délégués à l'effet de signer certains actes ou d'exercer certaines fonctions préfectorales, à savoir:
 - a) De signer «pour le président de la Région, dans l'exercice de ses fonctions préfectorales» les actes d'expulsion des ressortissants extra-communautaires du territoire italien, en application de l'art. 13 du décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 modifié et complété, ainsi que les actes d'éloignement des ressortissants communautaires du territoire italien, en application des art. 20 et 21 du décret législatif n° 30 du 6 février 2007 (Application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres) modifié et complété;
 - b) De signer «pour le président de la Région, dans l'exercice de ses fonctions préfectorales» les actes visés à l'art. 27 (Habilitation à l'exercice du métier de boutefeu) du décret du président de la République n° 302 du 19 mars 1956 et à l'art. 101, relatif à l'habilitation à la fabrication ou au tir de feux d'artifice, du décret du roi n° 635 du 6 mai 1940;

- c) a firmare “per il Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie” gli atti previsti dall’art. 106 e dal CAP I dell’allegato C al Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Autorizzazione al trasporto di esplosivi di 2^a e 3^a categoria)”.
- d) a firmare “per il Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie” i provvedimenti di approvazione e rinnovo della nomina a guardia particolare giurata, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 133 e segg.) e R.D. 6 maggio 1940, n. 635, (artt. 249 e segg.) e a ricevere il giuramento previsto dall’art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635”.
- e) a firmare “per il Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie” gli atti previsti dall’art. 100 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Licenza per acquisto e detenzione temporanea di esplosivi) e dall’art. 28 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Licenza per detenzione e vendita di materiale militare).
- f) a firmare “per il Presidente della Regione, nell’esercizio delle attribuzioni” prefettizie gli atti previsti dal combinato disposto degli artt. 28 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 16 della L. 9 luglio 1990, n. 185 (Transito materiali di armamento).
- g) a ricevere il giuramento dei soggetti indicati all’art. 4bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (R.D. 635/1940), cui è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- h) a presiedere i tentativi preventivi di conciliazione in caso di sciopero di rilievo locale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente atto cessa di avere efficacia il precedente atto di delega di firma o di funzioni n. 14 del 15 gennaio 2015.
3. La pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
- Aosta, 19 maggio 2015.

Il Presidente*
Augusto ROLLANDIN

* nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie.

- c) De signer «pour le président de la Région, dans l’exercice de ses fonctions préfectorales» les autorisations de transporter des explosifs de 2^e et de 3^e catégorie visées à l’art. 106 et au chapitre premier de l’annexe C du règlement d’application du texte unique des lois en matière de sûreté publique (*TULPS*) approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931, règlement à son tour approuvé par le décret du roi n° 635 du 6 mai 1940;
- d) De signer «pour le président de la Région, dans l’exercice de ses fonctions préfectorales» les actes d’approbation et de renouvellement de la nomination des agents de sécurité privée, au sens de l’art. 133 et des articles suivants du décret du roi n° 773/1931 et de l’art. 249 et des articles suivants du décret du roi n° 635/1940, ainsi que de recevoir le serment prévu par l’art. 250 de ce dernier;
- e) De signer «pour le président de la Région, dans l’exercice de ses fonctions préfectorales» les actes visés à l’art. 100, relatif à l’autorisation d’acheter et de détenir à titre temporaire des explosifs, du décret du roi n° 635/1940 et à l’art. 28, relatif à l’autorisation de détenir et de vendre du matériel militaire, du décret du roi n° 773/1931;
- f) De signer «pour le président de la Région, dans l’exercice de ses fonctions préfectorales» les actes relatifs au transport de matériel d’armement prévus par les dispositions combinées des art. 28 du décret du roi n° 773/1931 et 16 de la loi n° 185 du 9 juillet 1990;
- g) De recevoir le serment des personnes auxquelles est attribuée la qualité d’agent de la sûreté publique, indiquées à l’art. 4bis du règlement d’application du (*TULPS*);
- h) De présider les tentatives de conciliation en cas de grève locale, au sens du deuxième alinéa de l’art. 2 de la loi n° 146 du 12 juin 1990.
2. L’acte de délégation n° 14 du 15 janvier 2015 cesse de déployer ses effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.
3. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.
- Fait à Aoste, le 19 mai 2015.

Le président*,
Augusto ROLLANDIN

* dans l’exercice de ses fonctions préfectorales.

Decreto 20 maggio 2015, n. 146.

Composizione delle commissioni esaminatrici del percorso denominato “L’hôtellerie 3” (codice progetto 14/01AA-100021TUR).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

sono nominate le commissioni esaminatrici per il rilascio delle qualifiche professionali di “Commis di cucina” e di “Commis di sala e bar” nell’ambito dell’intervento denominato “L’Hôtellerie 3” (codice progetto 14/01AA-100021TUR) secondo la composizione di seguito riportata:

per il profilo di “Commis di cucina”

Marinella PISANI
Funzionario del Dipartimento Turismo, sport e commercio

Membri titolari

Leopoldo GERBORE
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Paola VOULAZ
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Mathieu VILLANI
Docente del corso

Enrico PERETTI
Docente del corso

Membri supplenti

Livia CHARLES
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Lorenzo GIACHINO
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Andrea LAURELLA
Docente del corso

Davide GHISIO
Docente del corso

per il profilo di “Commis di sala e bar”

Enrico DI MARTINO
Dirigente della struttura organizzativa strutture ricettive e commercio

Arrêté n° 146 du 20 mai 2015,

portant composition des jurys chargés d’examiner les élèves du cours dénommé «L’hôtellerie 3» (code projet 14/01AA100021TUR).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Les jurys chargé d’examiner les élèves du cours dénommé «L’hôtellerie 3» (code projet 14/01AA100021TUR) en vue de la délivrance des attestations de formation professionnelle de commis de cuisine et de commis de salle et de bar se composent comme suit :

Pour le profil «commis de cuisine» :

Marinella PISANI
fonctionnaire du Département du tourisme, des sports et du commerce

Membres titulaires

Leopoldo GERBORE
spécialiste désigné par les organisations patronales

Paola VOULAZ
spécialiste désignée par les organisations patronales

Mathieu VILLANI
enseignant du cours

Enrico PERETTI
enseignant du cours

Membres suppléants

Livia CHARLES
spécialiste désignée par les organisations patronales

Lorenzo GIACHINO
spécialiste désigné par les organisations patronales

Andrea LAURELLA
enseignant du cours

Davide GHISIO
enseignant du cours

Pour le profil «commis de salle et de bar» :

Enrico DI MARTINO
dirigeant de la structure «Structures d’accueil et commerce»

Membri titolari

Luca Nicola GHIORZI
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Stefano MARCHESIN
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Giancarlo BIANCHEDI
Docente del corso

Corrado DALLE
Docente del corso

Membri supplenti

Alberto CHARLES
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Giuseppe PRESTA
Esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro

Victor VICQUÉRY
Docente del corso

Michael FAVRE
Docente del corso

La Fondazione per la formazione professionale turistica, incaricata dell'attuazione del progetto in questione, provvederà all'erogazione del gettone di presenza attenendosi alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 980, in data 18 marzo 2002.

Il Dipartimento turismo, sport e commercio, dell'Assessorato regionale del turismo, sport, commercio e trasporti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Pollein, 25 maggio 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE**

Provvedimento dirigenziale 12 maggio 2015, n. 1766.

Autorizzazione alla Società Deval S.p.A., ai sensi della l.r. 8/2011, all'esercizio definitivo della linea elettrica interrata a 15 kv, per l'allacciamento della cabina elettrica MT/BT "Colombit", sita nell'omonima località del comune di FONTAINEMORE. Linea n. 610.

Membres titulaires

Luca Nicola GHIORZI
spécialiste désigné par les organisations patronales

Stefano MARCHESIN
spécialiste désigné par les organisations patronales

Giancarlo BIANCHEDI
enseignant du cours

Corrado DALLE
enseignant du cours

Membres suppléants

Alberto CHARLES
spécialiste désigné par les organisations patronales

Giuseppe PRESTA
spécialiste désigné par les organisations patronales

Victor VICQUÉRY
enseignant du cours

Michael FAVRE
enseignant du cours

La Fondation pour la formation professionnelle dans le secteur touristique, chargée de l'exécution du projet en question, pourvoit au versement du jeton de présence aux membres des jurys, conformément aux dispositions visées à la délibération du Gouvernement régional n° 980 du 18 mars 2002.

Le Département du tourisme, des sports et du commerce de l'Assessorat régional du tourisme, des sports, du commerce et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Pollein, le 25 mai 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Acte du dirigeant n° 1766 du 12 mai 2015,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à exploiter à titre définitif la ligne électrique souterraine de 15 kV n° 610 en vue du raccordement du poste électrique MT/BT «Colombit», à Colombit, dans la commune de FONTAINEMORE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
TUTELA QUALITÀ
ARIA E ACQUE

Omissis

decide

1. di autorizzare la società Deval S.p.A. - fatti salvi i diritti di terzi, ad esercire in via definitiva la linea elettrica interrata per l'allacciamento della nuova cabina MT/BT "Colombit" sita nell'omonima località del comune di FONTAINEMORE - Linea n. 610;
2. che l'autorizzazione di cui al punto 1. è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
 - b) in conseguenza la società Deval S.p.A viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - c) la società Deval S.p.A dovrà eseguire, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento, nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento ed il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;
3. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del destinatario, entro trenta giorni dalla data di notificazione o in ogni caso dalla conoscenza avutane;
4. il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della società Deval S.p.A.

L'Estensore
Maria Rosa BÉTHAZ

Il Dirigente
Paolo BAGNOD

LE DIRIGEANT DE LA STRUCTURE
PROTECTION DE LA QUALITÉ
DE L'AIR ET DES EAUX

Omissis

décide

1. Sans préjudice des droits des tiers, *DEVAL SpA* est autorisée à exploiter à titre définitif la ligne électrique souterraine n° 610 en vue du raccordement du poste électrique MT/BT «Colombit», à Colombit, dans la commune de FONTAINEMORE;
2. La délivrance de l'autorisation visée au point 1 est subordonnée au respect des dispositions ci-après :
 - a) L'autorisation est réputée accordée dans le respect des droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en matière de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des différentes administrations intéressées;
 - b) Par conséquent, *DEVAL SpA* se doit d'assumer toute responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les dommages éventuellement causés par l'exploitation de la ligne électrique susdite, en déchargeant l'Administration régionale de toute prétention ou poursuite de la part de tiers pouvant s'estimer lésés;
 - c) *DEVAL SpA* demeure dans l'obligation d'exécuter tout ouvrage ultérieur ou modification qui, en vertu de la loi, pourrait être prescrit en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation – et de procéder, à la fin de l'exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu'à la remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la pose des poteaux;
3. Le destinataire peut introduire devant le Gouvernement régional un recours hiérarchique contre le présent acte dans les trente jours qui suivent la notification ou la prise de connaissance de celui-ci;
4. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région. Toutes les dépenses afférentes à l'autorisation visée au présent acte sont à la charge de *DEVAL SpA*.

La rédactrice,
Maria Rosa BÉTHAZ

Le dirigeant,
Paolo BAGNOD

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 3 aprile 2015, n. 486.

Approvazione del rinnovo dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio e di altri servizi per l'accreditamento. Impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Toscana in materia di implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio e di altri servizi per l'accreditamento e per l'Health Technology Assessment, così come dettagliato nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, per una spesa complessiva di euro 60.000,00, IVA inclusa, per il rimborso delle spese sostenute dalla Regione Toscana per le attività da svolgere negli anni 2015, 2016 e 2017;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 60.000,00= (sessantamila/00), IVA inclusa, da ripartire come segue:
 - a) euro 20.000,00 (ventimila/00), IVA inclusa, per l'anno 2015, sul capitolo 50118 "Spese per acquisizione di beni e servizi" - richiesta n. 17256 "Spese per acquisizione di beni e servizi in economia a supporto delle attività dell'ufficio qualità" del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
 - b) euro 20.000,00 (ventimila/00), IVA inclusa, per l'anno 2016, sul capitolo 50118 "Spese per acquisizione di beni e servizi" - richiesta n. 17256 "Spese per acquisizione di beni e servizi in economia a supporto delle attività dell'ufficio qualità" del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, che presenta la necessaria disponibilità;
 - c) euro 20.000,00 (ventimila/00), IVA inclusa, per l'anno 2017, sul capitolo 50118 "Spese per acquisizione di beni e servizi" - richiesta n. 17256 "Spese per acquisizione di beni e servizi in economia a supporto delle attività dell'ufficio qualità"

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 486 du 3 avril 2015,

portant approbation du renouvellement de l'accord de collaboration entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Région Toscane en matière d'amélioration de la qualité des services de médecine de laboratoire et d'autres services pour l'accréditation, ainsi qu'engagement de la dépense y afférente.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le renouvellement de l'accord de collaboration entre la Région autonome Vallée d'Aoste et la Région Toscane en matière d'amélioration de la qualité des services de médecine de laboratoire et d'autres services pour l'accréditation et pour l'évaluation des technologies de santé (ETS), tel qu'il figure à l'annexe A faisant partie intégrante de la présente délibération, est approuvé; la dépense y afférente se chiffre à 60 000 euros au total (IVA comprise) en vue du remboursement des dépenses que la Région Toscane supportera pour les activités qu'elle devra exercer en 2015, 2016 et 2017;
2. La somme globale de 60 000 euros (soixante mille euros et zéro centime), IVA comprise, est engagée comme suit:
 - a) Quant à 20 000 euros (vingt mille euros et zéro centime), IVA comprise, au titre de 2015, sur le chapitre 50118 «Dépenses pour l'achat de biens et de services», détail 17256 «Dépenses pour l'achat de biens et de services hors marché au profit du Bureau de la qualité», du budget de gestion 2015/2017, qui dispose des crédits nécessaires;
 - b) Quant à 20 000 euros (vingt mille euros et zéro centime), IVA comprise, au titre de 2016, sur le chapitre 50118 «Dépenses pour l'achat de biens et de services», détail 17256 «Dépenses pour l'achat de biens et de services hors marché au profit du Bureau de la qualité», du budget de gestion 2015/2017, qui dispose des crédits nécessaires;
 - c) Quant à 20 000 euros (vingt mille euros et zéro centime), IVA comprise, au titre de 2017, sur le chapitre 50118 «Dépenses pour l'achat de biens et de services», détail 17256 «Dépenses pour l'achat de biens et de services hors marché au profit du Bureau

- | | |
|---|--|
| <p>del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, che presenta la necessaria disponibilità;</p> <p>3. di rinviare a successive deliberazioni o provvedimenti dirigenziali:</p> <p>a) l'incarico dei valutatori individuati dalla Regione Toscana per le verifiche di accreditamento del Sistema Trasfusionale e delle strutture sanitarie pubbliche della Valle d'Aosta nonché per gli adempimenti relativi all'istituzione di un Centro regionale per l'Health Technology Assessment, secondo quanto previsto dall'accordo allegato alla presente deliberazione;</p> <p>b) l'approvazione e l'impegno delle somme da destinare al rimborso delle spese sostenute dai valutatori di cui alla precedente lettera a) e alla liquidazione di eventuali indennità, per le attività sopraindicate;</p> <p>4. di demandare all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta l'indicazione dei nominativi dei possibili componenti della Commissione Health Technology Assessment e dell'organismo tecnicamente accreditante;</p> <p>5. di dare atto che alla sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1. provvederà il Dirigente della Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria;</p> <p>6. di disporre che la Struttura risorse e programmazione socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provveda alla trasmissione della presente deliberazione alla Regione Toscana, per l'adozione degli adempimenti di competenza, nonché all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e ai laboratori di analisi operanti sul territorio regionale;</p> <p>7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> | <p>de la qualité», du budget de gestion 2015/2017, qui dispose des crédits nécessaires;</p> <p>3. Les opérations ci-dessous feront l'objet de délibérations et d'actes du dirigeant ultérieurs :</p> <p>a) Attribution du mandat d'auditeur aux personnes désignées par la Région Toscane pour la vérification de l'accréditation du Système de transfusion sanguine et des structures sanitaires publiques de la Vallée d'Aoste et pour l'accomplissement des tâches relatives à l'institution d'un Centre régional d'évaluation des technologies de santé, aux termes de l'accord annexé à la présente délibération ;</p> <p>b) Approbation et engagement des sommes à destiner au remboursement des dépenses qui seront supportées par les auditeurs visés à la lettre a) et au versement des éventuelles indemnités au titre des activités susmentionnées ;</p> <p>4. L'Agence USL de la Vallée d'Aoste est chargée d'indiquer les personnes susceptibles de faire partie de la Commission d'évaluation des technologies de santé et de l'organisme d'accréditation ;</p> <p>5. L'accord visé au point 1 est signé par le dirigeant de la structure «Ressources et planification socio-sanitaire» de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales ;</p> <p>6. La structure «Ressources et planification socio-sanitaire» transmet la présente délibération à la Région Toscane, aux fins de l'accomplissement des tâches qui incombent à celle-ci, ainsi qu'à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste et aux laboratoires d'analyses œuvrant sur le territoire régional ;</p> <p>7. La présente délibération est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région.</p> |
|---|--|

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 486 in data 3 aprile 2015

Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e la Regione Valle d'Aosta in materia di implementazione della qualità dei servizi di Medicina di Laboratorio, Health Technology Assessment e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'anno _____ il mese di _____ il giorno _____

TRA

La Regione Toscana - Codice fiscale n. 01386030488, rappresentata da Marco Menchini, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Qualità dei Servizi, governo clinico e partecipazione, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto Regione Toscana;

E

La Regione Valle d'Aosta - Codice fiscale n. 8002270074, rappresentata da Marco Ottonello, in qualità di Dirigente della Struttura Risorse e programmazione socio-sanitaria, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Valle d'Aosta;

PREMESSO che:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 “riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche, e in particolare il comma 2 dell’articolo 2 del Titolo 1 dispone che “Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie”;
- la Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” disciplina le modalità di determinazione degli accordi interregionali;
- l’Accordo del 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”. Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
- in data 12 Aprile 2012 è stato sottoscritto tra la Regione Toscana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta un accordo triennale di collaborazione in materia di implementazione della qualità dei servizi di medicina di laboratorio e di altri servizi per l'accreditamento;
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta con propria nota, conservata agli atti di ufficio, ha proposto alla Regione Toscana il rinnovo dell'accordo interregionale nell'ambito delle attività di verifica e revisione della qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio in scadenza ad Aprile 2015, ed al contempo ha chiesto di inserire nel nuovo accordo anche gli aspetti riguardanti l'Health Technology Assessment e l'utilizzo di valutatori del Servizio Trasfusionale inseriti nel relativo Elenco Nazionale dei Valutatori per il Sistema Trasfusionale di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 maggio 2011;

CONSIDERATO che la Regione Toscana e la Regione Autonoma Valle d'Aosta con la presente collaborazione danno attuazione alle attribuzioni in materia di autonomia organizzativa sopra indicate in relazione alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2 (Contenuti dell'Accordo e modalità operative)

Oggetto del presente Accordo di Collaborazione sono le attività in materia di:

A - Implementazione della qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio;

B - Health Technology Assessment;

C - Accreditemento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, anche per il recepimento dell'Intesa in materia di adempimenti relativi all'accréditemento delle strutture sanitarie sancita in data 19 febbraio 2015 e alla costituzione di un organismo tecnicamente accreditante;

A - Per le attività di implementazione della qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio si definiscono le seguenti modalità operative:

1. Collaborazione paritetica tra gli esperti per la definizione di procedure, linee guida e ogni altra forma documentale che sarà ritenuta necessaria; mediante incontri organizzati su tematiche specifiche relative a:
 - protocolli comuni per il-monitoraggio della qualità dell'intero processo di laboratorio (fase pre-analitica, fase analitica e fase post-analitica),
 - linee guida per l'accréditemento professionale, anche mediante Audit;
 - revisione della modalità di attuazione del controllo di qualità interno;
 - formulazione di proposte per la valutazione delle performance delle VEQ e di eventuali ricadute normative, che possano prevedere anche la partecipazione agli stessi programmi VEQ come strumento per il confronto delle performance di laboratori omogenei ma operanti in diversi ambiti territoriali e contesti organizzativi;
 - definizione di linee guida per l'appropriatezza delle richieste di prestazione di medicina di laboratorio e di approcci analitici che prevedano successivi approfondimenti;
 - incontri di formazione professionale rivolti agli operatori;
2. Effettuazione di visite ispettive nei laboratori da parte di esperti di laboratori operanti in ambiti territoriali diversi.
3. Valorizzazione delle rispettive strutture regionali coinvolte nella Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) in Laboratorio.

B - Per le attività riguardanti l'Health Technology Assessment si prende atto dell'esperienza maturata dalla Regione Toscana in materia ed in particolare delle attività e dei documenti prodotti dal Centro Regionale per l'Health Technology Assessment per la valutazione multidisciplinare delle tecnologie sanitarie e si definiscono le seguenti modalità operative:

1. Collaborazione interregionale finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) istituzione di un Centro regionale per l'Health Technology Assessment, quale organismo regionale per la promozione delle attività di governo clinico e per lo sviluppo a rete di specifiche aree tematiche del S.S.R. in Valle d'Aosta;
 - b) disponibilità da parte della Regione Toscana a mettere a disposizione del Centro regionale per l'Health Technology Assessment della Regione autonoma Valle d'Aosta specifici referenti individuati dalla cabina di regia di cui all'art. 3, per il supporto nella definizione del modello organizzativo e funzionale valdostano articolato nei seguenti ambiti di interesse tematico:
 - Area di valutazione dei dispositivi medico-chirurgici;
 - Area di valutazione dei farmaci;
 - Area di valutazione delle apparecchiature biomedicali;
 - Area di valutazione dell'organizzazione e dei protocolli biomedici e biochirurgici;

C - Per le attività relative all'accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, si definiscono le seguenti modalità operative:

1. sinergie e scambio di esperienze finalizzate al recepimento, da parte della Regione Valle d'Aosta, dei contenuti dell'Intesa sancita il 19/2/2015 e all'adeguamento del proprio manuale di accreditamento con i criteri articolati nell'allegato A dell'Intesa sopraindicata, nonché alla costituzione di un organismo tecnicamente accreditante;
2. disponibilità, da parte della Regione Toscana, a mettere a disposizione della Regione Autonoma Valle d'Aosta i valutatori componenti del Gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 42 della L.R. 51/2009, previa richiesta della Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle verifiche sul campo per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e nelle more dell'istituzione, da parte della Regione stessa, di un proprio Gruppo tecnico di valutazione;
3. disponibilità, da parte della Regione Toscana, a mettere a disposizione della Regione Autonoma Valle d'Aosta i valutatori regionali del Sistema Trasfusionale inseriti nell'Elenco Nazionale dei Valutatori per il Sistema Trasfusionale di cui al Decreto del Ministro della Salute del 26 maggio 2011;
4. disponibilità della Regione Toscana ad ospitare il personale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (o i componenti dell'organismo tecnicamente accreditante, successivamente alla sua istituzione) alle iniziative formative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, organizzate per i propri valutatori.

Art. 3 (Responsabilità e Referenti)

La responsabilità del presente Accordo di Collaborazione per la Regione Toscana è dell'Assessorato al Diritto alla Salute e, per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Per la gestione delle attività inerenti il presente Accordo di Collaborazione è istituita una "Cabina di Regia" composta da 6 componenti, indicati in numero di 3 (tre) da ciascuna Regione, le quali con

apposite comunicazioni delle rispettive Amministrazioni comunicano all'altra Regione i propri referenti.

La “Cabina di Regia” terrà incontri con cadenza di norma quadrimestrale, presso le sedi regionali allo scopo di rendere operative le linee di indirizzo della collaborazione, definendone le priorità.

La “Cabina di Regia” inoltre:

1. definisce la composizione dei gruppi di esperti sulle singole tematiche e le modalità operative con cui raggiungere gli obiettivi prefissati;
2. propone ai competenti organi regionali l'assunzione di atti per l'attuazione delle decisioni assunte all'interno della “Cabina di Regia”;
3. cura la divulgazione degli esiti delle attività oggetto dell'Accordo anche attraverso l'organizzazione di eventi “formativi” per l'aggiornamento dei professionisti di laboratorio, nonché per i professionisti delle altre attività previste dal presente Accordo di Collaborazione.

Art. 4 (Durata dell'accordo)

L'accordo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con apposito atto deliberativo.

Art. 5 (Impegni e Rapporti economici)

- per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2, lettera A, punti 1) e 2) ed all'articolo 3, provvedono le amministrazioni regionali competenti sulla base di programmazione congiunta delle attività;
- per l'implementazione delle attività di cui all'art. 2, lettera A, punto 3), la Regione Toscana procede alla realizzazione dei programmi sulla base delle disposizioni vigenti del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale e la Regione Autonoma Valle d'Aosta secondo i contenuti dell'accordo di cui al precedente articolo 2.

Ciascuna Regione si farà carico dei rimborsi spesa relativi ai propri rappresentanti referenti e ai propri esperti nell'ambito degli incontri della “Cabina di Regia”.

I rimborsi spesa relativi alla partecipazione ai programmi di VEQ saranno sostenute da ciascuna Regione per i propri laboratori, secondo la partecipazione ai programmi condivisa con i laboratori interessati, che possono anche richiedere annualmente delle variazioni.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei valutatori della Regione Toscana da parte della Regione Valle d'Aosta – previa apposita richiesta di quest'ultima, in relazione alle visite ispettive da effettuare presso i servizi di medicina di laboratorio regionali pubblici e privati e presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché presso i servizi trasfusionali (lettera A e lettera C punti 2 e 3) – la Regione Valle d'Aosta si impegna a corrispondere, direttamente ai valutatori esperti impiegati su indicazione nominativa della Regione Toscana, di un rimborso spese documentato, unitamente alle indennità eventualmente spettanti, secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana, se non diversamente stabilito dalla Regione Valle d'Aosta.

Per la realizzazione di quanto previsto alla lettera B) e alla lettera C), punti 1 e 4, la Regione Valle d'Aosta si farà carico di un rimborso spese forfetario massimo da corrispondere alla Regione Toscana, in relazione al numero di incontri effettuati nonché all'effettivo raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. istituzione di un Centro regionale per l'Health Technology Assessment e definizione del modello organizzativo e funzionale valdostano;

2. recepimento, da parte della Regione Valle d'Aosta, dei contenuti dell'Intesa sancita il 19/2/2015 e all'adeguamento del proprio manuale di accreditamento con i criteri articolati nell'allegato A dell'Intesa sopraindicata, nonché alla costituzione di un organismo tecnicamente accreditante (art. 2, lettera C, punto 1);
3. partecipazione della Regione Valle d'Aosta alle iniziative formative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, organizzate dalla Regione Toscana per i propri valutatori.

Art. 6 (Proprietà Intellettuale dei risultati)

La proprietà dei documenti prodotti in corso della collaborazione è attribuita ad entrambe le Regioni. La proprietà dei dati e dei risultati relativi ai Servizi di Medicina di Laboratorio è attribuita esclusivamente alla Regione in cui sono ubicati i laboratori.

Il presente Accordo non modifica la potestà regionale sui laboratori ubicati sul proprio territorio, sia per ciò che attiene gli aspetti normativi sia per gli aspetti sanzionatori.

Art. 7 (Clausola di riservatezza)

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 96/2003 ciascuna parte:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6085/2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare affinché, ai fini della legittimità del trattamento affidato, si possa nominare ed indicare una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate;

p. REGIONE TOSCANA
Dirigente Responsabile del Settore
Qualità dei Servizi, governo clinico
e partecipazione
dott. Marco MENCHINI

p. REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Dirigente Struttura Risorse
e programmazione socio-sanitaria
Marco OTTONELLO

Deliberazione 30 aprile 2015, n. 617.

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2011 sul documento recante: "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio" e approvazione di prime disposizioni per la riorganizzazione della rete regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di stabilire il recepimento, nei suoi principi generali, dell'Accordo in data 23 marzo 2011, sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio", di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, con le contestualizzazioni derivanti dalle specificità regionali, di seguito indicate:
 - la soglia minima di attività – al di sotto della quale i laboratori pubblici e privati esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione non possono essere riconosciuti come produttori accreditati e a contratto – è di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati in un anno, prodotti in sede e non tramite service, da raggiungere in due anni di attività, partendo da un volume minimo di 70.000 esami di laboratorio complessivamente erogati in un anno;
 - l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha dichiarato – con nota prot. n. 50970 del 29 maggio 2013 – che l'offerta di strutture erogatrici di servizi sanitari e socio-sanitari per conto del Servizio Sanitario Regionale è sufficiente e che, pertanto, non necessita attualmente di essere ampliata, anche al fine di non incrementare la spesa pubblica;
 - l'eventuale accreditamento dell'unico laboratorio di analisi privato esistente potrà essere rilasciato – fatta salva la soprariportata soglia minima – esclusivamente per il soddisfacimento di un fabbisogno extra-regionale e come certificazione del possesso degli ulteriori requisiti di qualità di cui al manuale di accreditamento approvato con DGR 52/2010 nonché del raggiungimento di buone performance, come esito dei programmi VEQ a cui il laboratorio partecipa;
2. di approvare l'Allegato B alla presente deliberazione, contenente un elenco non esaustivo di esami obsoleti e di quelli a rischio di inapproprietezza, predisposto secondo le indicazioni fornite dai laboratori pubblici operanti sul territorio regionale;

Délibération n° 617 du 30 avril 2015,

portant transposition de l'accord entre le Gouvernement italien, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et de Bolzano passé le 23 mars 2011 et concernant le document «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» et approbation des premières dispositions pour la réorganisation du réseau régional y afférent.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les principes généraux de l'accord du 23 mars 2011 concernant le document «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» tel qu'il figure à l'annexe A sont transposés dans le droit régional avec les adaptations dérivant des particularités de la Vallée d'Aoste, à savoir:
 - le seuil d'activité, en dessous duquel les laboratoires publics et privés existant à la date de la présente délibération ne pourront être agréés en tant que partenaires accrédités ni contractuels, est fixé à 100 000 examens de laboratoire par an, réalisés directement et non pas par des services extérieurs; ledit seuil doit être atteint en l'espace de deux ans d'activité par les laboratoires qui effectuent déjà un minimum de 70 000 examens par an;
 - l'Agence USL de la Vallée d'Aoste a déclaré, dans sa lettre du 29 mai 2013, réf. n° 50970, que le nombre de structures fournissant des services sanitaires et socio-sanitaires pour le compte du Service sanitaire régional est suffisant et que, partant, il n'est pas nécessaire de l'augmenter, aux fins, entre autres, de ne pas augmenter les dépenses publiques;
 - sans préjudice du respect du seuil susmentionné, le seul laboratoire d'analyses privé existant en Vallée d'Aoste ne pourra être accrédité que pour satisfaire les besoins extrarégionaux et pour certifier qu'il remplit les conditions de qualité requises par le manuel d'accréditation approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 52 du 15 janvier 2010 et qu'il assure de bonnes performances, à la suite de son adhésion aux programmes d'évaluation externe de la qualité (VEQ);
2. L'annexe B, portant une liste non exhaustive des examens obsolètes et de ceux susceptibles d'être inappropriés, établie suivant les indications fournies par les laboratoires publics œuvrant sur le territoire régional, est approuvée;

3. di disporre, nelle more dell'approvazione della riorganizzazione della rete di offerta di diagnostica di laboratorio della Valle d'Aosta, quanto segue:
 - a) i punti di prelievo esistenti sul territorio regionale e quelli di eventuale futura istituzione devono dipendere obbligatoriamente da strutture di laboratorio presenti sullo stesso territorio, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai laboratori stessi ai sensi della l.r. 5/2000;
 - b) l'apertura di nuovi laboratori di analisi cliniche di base e specialistici è temporaneamente sospesa, in attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle strutture che formeranno la rete di cui trattasi;
 4. di stabilire che il Dipartimento di patologia clinica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta trasmetta – entro 120 giorni dalla data della presente deliberazione – i seguenti documenti:
 - a) una relazione sull'attività svolta da tutti i servizi pubblici di medicina di laboratorio che compongono l'attuale rete, riferita al primo semestre dell'anno 2015, con dettagli sui controlli di qualità interni ed esterni effettuati sulle prestazioni erogate nonché sull'eventuale ricorso al service di laboratorio;
 - b) documento di programmazione dell'attività, con indicazioni utili alla riorganizzazione della rete, con particolare riferimento ai laboratori di analisi cliniche e ai punti di prelievo pubblici, alle relative responsabilità nonché al superamento delle criticità di cui alle lettere a), b), c) e d) citate in premessa;
 5. di demandare alla Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali l'adozione degli adempimenti di competenza – in relazione all'elenco di cui all'allegato B alla presente deliberazione e in accordo con l'Azienda USL della Valle d'Aosta – quali la definizione delle indicazioni circa la corretta prescrizione delle prestazioni erogabili, delle eventuali sanzioni per prescrizioni inappropriate e il relativo monitoraggio;
 6. di rinviare a successiva deliberazione – da predisporre entro la fine dell'anno 2015 – la riorganizzazione della rete di offerta di diagnostica di laboratorio della Valle d'Aosta, comprensiva della determinazione del relativo fabbisogno strutturale e produttivo e dell'eventuale definizione di standard di qualità basati su indicatori;
 7. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 8. di stabilire che la Struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e po-
3. Dans l'attente de l'approbation de la réorganisation du réseau des services de diagnostic de laboratoire de la Vallée d'Aoste, il est décidé ce qui suit :
 - a) Les structures de prélèvement existant sur le territoire régional et celles qui y seront éventuellement créées doivent dépendre des laboratoires présents sur ledit territoire, sous peine de suspension de l'autorisation d'exercer leur activité délivrée au sens de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 ;
 - b) L'ouverture de tout nouveau laboratoire d'analyses cliniques de base et spécialisé est temporairement suspendue, dans l'attente de la définition quantitative et qualitative des structures qui formeront le réseau en cause ;
 4. Le Département de pathologie clinique de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste transmet, dans les 120 jours qui suivent la date de la présente délibération, les pièces suivantes :
 - a) Rapport sur l'activité exercée au cours du premier semestre 2015 par tous les services publics de médecine de laboratoire qui composent actuellement le réseau, détaillant les contrôles de qualité internes et externes effectués sur les prestations fournies et les éventuels recours à des services extérieurs ;
 - b) Programme d'activité indiquant les éléments utiles aux fins de la réorganisation du réseau, eu égard notamment aux laboratoires d'analyses cliniques et aux structures de prélèvement publics, aux responsabilités y afférentes et aux solutions apportées aux problèmes visés aux lettres a), b), c) et d) du préambule ;
 5. La structure compétente de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales est chargée de l'accomplissement des tâches relatives à la liste visée à l'annexe B, en accord avec l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, telle que la définition des instructions pour la prescription correcte des prestations susceptibles d'être fournies, des sanctions applicables en cas de prescription inappropriée et du suivi y afférent ;
 6. Le réseau des services de diagnostic de laboratoire de la Vallée d'Aoste est réorganisé par une délibération qui doit être prise avant la fin de 2015 et qui fixe également les besoins en termes de structures et de prestations, ainsi que les éventuels standards de qualité, en fonction d'indicateurs donnés ;
 7. La présente délibération est publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la Région ;
 8. La structure régionale de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière

litiche sociali provveda a comunicare l'adozione della presente deliberazione ai laboratori di analisi esistenti sul territorio regionale, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, alla Struttura sanità territoriale e promozione della salute e alla Struttura sanità ospedaliera e mobilità sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

de qualité est chargée de communiquer l'adoption de la présente délibération aux laboratoires d'analyses existant sur le territoire régional, à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, à la structure «Santé territoriale et promotion du bien-être» et à la structure «Santé hospitalière et mobilité sanitaire» dudit Assessorat.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

Rep. Atti n. 61/esr del 23 marzo 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 23 marzo 2011:

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;


VISTO l'articolo 1, comma 796, lett. o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nella parte in cui prevede che "le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerente con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate";

VISTA la nota in data 5 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, il documento concernente "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio";

CONSIDERATO che, in data 13 luglio 2010, la proposta di accordo di cui trattasi è stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;

RILEVATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 14 settembre 2010, sono stati condotti degli approfondimenti sul testo dell'accordo;

VISTA la lettera in data 9 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la stesura definitiva della proposta di accordo in oggetto la quale tiene conto delle osservazioni e delle proposte emendative formulate nel corso del predetto incontro tecnico;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota in data 9 dicembre 2010, con la quale la menzionata stesura definitiva della proposta di accordo di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;

VISTA la lettera in data 17 febbraio 2011, con la quale le Regioni e le Province autonome e il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati sollecitati ad esprimere le proprie valutazioni al riguardo;

VISTE le note in data 28 febbraio 2011 e 15 marzo 2011, con le quali, rispettivamente, la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

Considerate:

- le "Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale" predisposte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- la necessità di promuovere l'adozione di efficaci strumenti di governo dell'attività di diagnostica di laboratorio al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate e, contemporaneamente, incrementare l'efficienza delle strutture e l'uso ottimale delle risorse pubbliche;
- l'opportunità che, per il raggiungimento di questi obiettivi, siano condivisi e diffusi criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta;

SI CONVIENE

1. Ai fini di una migliore razionalizzazione dell'attività di diagnostica di laboratorio, il documento "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio", Allegato A, parte integrante del presente Atto, contiene criteri per la riorganizzazione delle

STUDIOFOTO BRNAT COET PIZZARILLO/BIANUSOLA M.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINDE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

reti di offerta, ferma restando l'autonomia delle singole Regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle strutture di laboratorio, alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali;

2. Il documento di cui si tratta non innova in alcun modo i Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e non determina alcun onere aggiuntivo di spesa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio

I mutamenti demografici determinati dall'invecchiamento della popolazione, la sopravvivenza di portatori di patologie croniche altamente inabilitanti, l'esigenza di diminuire il ricovero ospedaliero, favorendo la deospedalizzazione, determinano la necessità di migliorare l'assistenza a livello territoriale. In tale contesto l'erogazione dei servizi di laboratorio riveste un ruolo strategico, che andrà via via aumentando per tipologia e complessità delle indagini diagnostiche.

La necessità di assicurare una continuità tra assistenza ospedaliera e territoriale andrà ad aumentare le esigenze di standardizzazione, di confrontabilità dei risultati, nonché di omogeneità dei livelli di riferimento e dei criteri interpretativi. In carenza di queste condizioni, la spesa sarà destinata ad aumentare in modo inappropriato per ripetizione di esami, tempi di risposta ed errori. La risposta a questi problemi è un diverso sistema di *governance* clinica basato sulla creazione di reti e di network di strutture, pubbliche e private, che siano in grado di dare risposte coerenti ai bisogni clinici dei cittadini, sia in regime di ricovero che ambulatoriale.

L'aumento della tipologia e complessità dei test di laboratorio e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e la regolarizzazione delle strutture rende necessario il superamento della frammentazione per garantire la qualità delle prestazioni.

Il concetto di "rete di laboratori" presuppone, anche per il servizio pubblico, il superamento dell'incontrollata implementazione, in ogni sede, di qualsiasi attività di laboratorio, anche la più specialistica (es. genetica). Questo a tutela sia dell'economicità di scala che delle soglie di attività minime per garantire una sufficiente esperienza degli operatori. Il concetto deve trovare la sua prima applicazione all'interno delle stesse Aziende sanitarie ed in particolare nelle Aziende Ospedaliere Universitarie dove, anche per i laboratori di diagnostica clinica il fenomeno della frammentazione risulta spesso particolarmente rilevante.



Con la legge finanziaria del 2007¹ è stato previsto l'obbligo per tutte le Regioni di presentare un piano di riorganizzazione della rete, pubblica e privata, dei laboratori clinici e nel gennaio di quest'anno, sotto l'egida dell'AGENAS e del Ministero della salute, sono state predisposte delle "Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale". Sia l'una che le altre sono provvedimenti di fondamentale rilievo, nel rispettivo ambito normativo, volti ad orientare e a guidare le decisioni che, autonomamente, le Regioni debbono assumere nell'area della laboratoristica.

Al di là dei processi di razionalizzazione, comunque indispensabili, e prima ancora di rivisitare il tariffario, si ritiene di dovere enfatizzare il ruolo centrale del nomenclatore. La caratteristica e la tipologia degli esami da mantenere all'interno dei LEA e i percorsi diagnostico-assistenziali debbono essere centrati sulla Medicina Basata sulle Evidenze (EBM). L'azione fondamentale è quella di rimuovere gli esami obsoleti e inutili, per qualità di informazione, come prerequisito per operare le scelte di riorganizzazione della diagnostica di laboratorio.

Non tutte le Regioni hanno stabilito e concretamente realizzato il percorso di accreditamento istituzionale nei confronti delle strutture pubbliche e private dei laboratori di analisi. Si tratta anche in questo caso di potere verificare concretamente, sul campo, l'idoneità delle strutture pubbliche e private a svolgere con efficacia ed appropriatezza l'attività analitica: ai sensi del DPR 14.01.1997, bisogna imporre i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.

Fondamentale importanza assumono gli aspetti organizzativi, perché obbligano le strutture a dotarsi di figure professionali adeguate per numerosità, tipologia e qualificazione in rapporto ai volumi e tipologia di attività. Le Regioni dovranno regolamentare i carichi di lavoro massimo erogabili da ogni struttura di laboratorio, parametrando all'organizzazione tecnologica, alla dotazione strutturale ed al personale posseduto. Il Ministero della Salute

¹ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (pubblicata nella G. U. n. 299, 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244), articolo 1, comma 796, lett. o): "(...) le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate".



provvederà a promuovere l'emanazione di linee guida tali da rendere omogenei sul territorio nazionale i criteri di calcolo dei carichi di lavoro massimo erogabili dalle strutture di laboratorio.

Insieme a tutto questo debbono essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità e la partecipazione a schemi di valutazione esterna di qualità (VEQ), presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle *performance* analitiche e quindi della qualità dei servizi erogati. Le regioni definiranno le modalità con le quali dovrà essere garantita la partecipazione ai programmi VEQ, raccomandando preferibilmente quelli di valenza sovrrregionale, nazionale o internazionale, che dovranno essere gestiti da soggetti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e servizi della diagnostica di laboratorio.

In ogni caso, le regioni devono valutare il raggiungimento delle buone performance da parte dei singoli laboratori, considerando del tutto insufficiente la sola partecipazione ai programmi.

Nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service. Considerazioni diverse e più articolate andranno previste per i laboratori specialistici (ad esempio nei settori della microbiologia, dell'anatomia patologica, della genetica medica). Tale soglia minima dovrà essere raggiunta in tre anni di attività, partendo da un volume minimo di 100.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno. Alla soglia minima di attività dovrà corrispondere un valore economico della produzione pari al numero esami di laboratorio/anno moltiplicato il costo medio del *mix* di prestazioni erogate dai laboratori con la stessa configurazione.

Nel percorso di riorganizzazione, deve essere ben definito che cosa siano e debbano essere i punti prelievo. Anche in questo caso, vanno rispettati gli standard qualitativi previsti dalle norme e va preservata la sicurezza del cittadino, assicurando il pronto intervento in caso di eventi avversi. La capillarizzazione dell'offerta di attività di prelievo va consentita nella misura in cui è assicurata la qualità delle fasi pre-analitica e post-analitica, sempre più



rilevanti nel garantire la qualità complessiva dei servizi erogati. Di conseguenza, i processi di raccolta, di pre-trattamento, di trasporto dei campioni biologici e di refertazione devono rispondere agli *standard* di qualità descritti in letteratura e previsti nei documenti di regolamentazione dei laboratori clinici.

Rispettando queste caratteristiche, i punti prelievo possono costituire uno strumento di risposta alla chiusura delle piccole strutture, pur dipendendo sempre da strutture di laboratorio.

Tutto questo si realizza solo attivando meccanismi di reale aggregazione fra strutture di laboratorio, volte non tanto alla sopravvivenza delle stesse, ma ad un reale progetto di miglioramento della qualità complessiva. Tradotto in termini pratici, questo significa che le modalità di aggregazione potranno prevedere la creazione, ad esempio, di cooperative, di strutture consortili oppure ATI, anche di tipo pubblico-privato, che divengano esclusivi interlocutori delle Regioni e che rientrino pertanto nei meccanismi di governo delle stesse, sostituendo e riducendo le singole strutture pre-accreditate. Al fine di evitare concentrazioni e possibili posizioni dominanti, vanno vietate le aggregazioni che prevedano l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio, quali ad esempio fornitori di reagenti, assicurazioni e società finanziarie. Vanno inoltre stabiliti i limiti agli ambiti territoriali delle aggregazioni, che non dovranno eccedere il territorio provinciale e/o regionale. Inoltre, al fine di evitare la formazione di Trust, le costituite aggregazioni non potranno detenere quote di partecipazione in altre aggregazioni presenti in tutto il territorio nazionale. Quindi, l'aggregazione non deve rappresentare un meccanismo formale di sopravvivenza, ma la reale riorganizzazione dell'offerta del privato in ambito di diagnostica di laboratorio.

Per rendere possibile questo progetto di aggregazione, è necessario che le singole Regioni normino il sistema del "service di laboratorio" fra strutture operanti nella rete, ossia la possibilità per le strutture di laboratorio di poter utilizzare altre strutture per esami che, per numerosità, complessità e/o necessità di strumentazione e personale molto qualificato, vanno consolidati all'interno di poche realtà.

Lo scambio di campioni biologici, a livello regionale e fra soggetti accreditati, ha il valore di soddisfare l'utenza e preservare, nel contempo, la qualità del servizio. Per alcuni



esami specialistici, le Regioni potranno consentire “service” verso strutture altamente qualificate, al fine di garantire la qualità complessiva del servizio, incluso il *counseling* interpretativo. Vi è da rilevare che in molte realtà questa tipologia di *service* esiste nei fatti, anche al di fuori di un contesto normativo che, viceversa, è assolutamente indispensabile per coniugare efficienza a qualità e a sicurezza per l’utente. Nella normativa sul *service* vanno inseriti requisiti di tutela delle modalità di trasporto e consegna dei campioni, della possibilità di identificazione per l’utente finale della struttura che ha eseguito l’esame (per esempio, per richieste e approfondimenti in tema di interpretazione dei risultati), di corretti meccanismi di contabilizzazione delle prestazioni erogate e di rapporti trasparenti con il sistema sanitario regionale. Va, inoltre, prevista la possibilità di utilizzare il “service di laboratorio” solo tra strutture di laboratorio autonome accreditate ovvero in possesso della stessa configurazione organizzativa prevista dal DPR 14.01.1997, nella considerazione che i laboratori di analisi possano accettare solo ed unicamente richieste per le prestazioni compatibili con il Decreto di autorizzazione Sindacale posseduto, ovvero sussistendo i requisiti organizzativi che consentono l’esecuzione delle prestazioni richieste presso i settori specializzati annessi.

L’aggregazione delle strutture e la creazione di una rete integrata di laboratori a livello regionale e sub-regionale sembra ancor più necessaria in virtù dei processi di informatizzazione che, con i progetti di “ricetta *on line*” o di “tessera sanitaria informatizzata”, necessitano di un governo degli erogatori da parte del sistema regionale in grado di garantire, nel rispetto della libera scelta del cittadino, concrete certezze in termini di qualità e sicurezza dei servizi erogati dalle strutture “accreditate”. Pertanto, sarà necessario prevedere sistemi di governance della rete integrata che si va costituendo e che deve garantire, oltre che il rispetto degli standard organizzativi e tecnologici, la standardizzazione analitica, la confrontabilità dei risultati, l’omogeneità dei valori di riferimento e dei criteri interpretativi e delle politiche di appropriatezza della richiesta di esami di laboratorio. Solo in questo modo, sarà possibile saldare l’efficienza all’efficacia dei processi di riorganizzazione della diagnostica di laboratorio.



Nella costruzione della rete, specialmente a livello territoriale, dovranno inoltre essere disegnati sistemi integrati di offerta di altre diagnostiche, ad esempio d'immagine, che sono integrativi e complementari nei processi diagnostico-terapeutici del paziente.

In sintesi, l'eccessiva parcellizzazione e frammentazione dell'offerta laboratoristica a livello di alcune regioni è indicatore di mancata *governance* dei processi di offerta e di spesa, ma soprattutto della carente applicazione di dispositivi legislativi esistenti e ormai datati nel tempo.

I criteri indicati vanno applicati nel rispetto dell'autonomia delle regioni nell'organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di accreditamento e razionalizzato la rete delle strutture di laboratorio, in osservanza delle disposizioni vigenti.



Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 617 in data 30/04/2015

Esami obsoleti

CODICE	DESCRIZIONE
90.44.2.	Urine Conta di Addis
90.53.2.	Anticorpi anti piastrine
90.74.2	Reazione di Waaler Rose
90.24.2	Fosfatasi Prostatica (PAP)

Esami a rischio di inappropriatelyzza

90.09.2	Aspartato aminotransferasi (AST) (GOT) (S)AST/GOT
90.14.3	Colesterolo totale
90.38.4.	Proteine (elettroforesi delle) (S)
90.42.3.	Tiroxina libera (FT4)
90.43.3.	Triiodotironina libera (FT3)
90.44.1	Urea (S/P/U/dU)
90.49.5.	Anticorpi Anti Gliadina (IgG, IgA)
90.51.4.	Anticorpi anti microsomi (AbTMS) o anti tireoperossidasi (AbTPO)
90.52.4.	Anticorpi Anti Nucleo (ANA)
90.52.5.	Anticorpi Anti Organo
90.54.4.	Anticorpi anti-Tireoglobulina (Ab-Tg)
90.68.3.	IgE Totali
90.68.6	IgE specifiche allergologiche: quantitativo
90.69.2	Immunofissazione

AVVISI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Avviso.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, la Struttura Programmi per lo sviluppo regionale e politica delle aree montane, in qualità di soggetto proponente del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), informa che il Consiglio regionale con deliberazione n. 1244/XIV del 20 maggio 2015 ha approvato il testo definitivo del suddetto Programma.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale n. 12/2009, si informa che chiunque può prendere visione del suddetto Programma, oltre che della documentazione relativa al processo di Valutazione Ambientale Strategica, presso la sede della Struttura Programmi per lo sviluppo regionale e politica delle aree montane del Dipartimento Politiche strutturali e affari europei della Presidenza della Regione, ove la documentazione è depositata. La medesima documentazione è inoltre consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Amministrazione regionale.

N.d.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza per la variante all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con centrale di produzione in località Voix, nel comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è stata presentata presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, con sede in AOSTA, Piazza della Repubblica n. 15, un'istanza per l'autorizzazione di una variante all'intervento di costruzione di un impianto idroelettrico con centrale di produzione in località Voix nel Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES, e della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione in media tensione, autorizzati rispettivamente con provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili n. 946 dell'8 marzo 2013 e con provvedimento del dirigente della Direzione ambiente n. 326 del 30 gennaio 2013.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

PRÉSIDENTENCE DE LA RÉGION

Avis.

Aux sens de l'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009, la Structure « Programmes pour l'essor régional et politiques des zones de montagne », en sa qualité de structure proposant le Programme, informe que, par résolution n. 1244/XIV du 20 mai 2015, le Conseil régional a approuvé la version finale du Programme FEDER « Investissement pour la croissance et l'emploi 2014/20 ».

Aux sens du deuxième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009, le Programme mentionné, ainsi que la documentation élaborée dans le cadre de l'Évaluation Environnementale Stratégique, peuvent être consultés auprès de la Structure « Programmes pour l'essor régional et politiques des zones de montagne » du Département des politiques structurelles et des affaires européennes de la Présidence de la Région. Cette même documentation est également disponible et consultable directement via le site Internet institutionnel de la Région.

N.d. R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis de dépôt d'une demande de modification d'une autorisation unique en vue de la construction et de l'exploitation d'une installation hydroélectrique comportant une centrale de production à Voix, dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES.

Aux termes de l'art. 41 de la loi régionale n° 26 du 1^{er} août 2012 (Dispositions régionales en matière de planification énergétique, de promotion de l'efficacité énergétique et de développement des sources d'énergie renouvelables), avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation de modification des travaux de construction et d'exploitation d'une installation hydroélectrique comportant une centrale de production à Voix, dans la commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES – autorisée par l'acte du dirigeant de la structure « Économies d'énergie et développement des sources renouvelables » n° 946 du 8 mars 2013 – et de la ligne de raccordement de ladite installation au réseau de distribution MT – autorisée par l'acte du dirigeant de la Direction de l'environnement n° 326 du 30 janvier 2013 – a été déposée à la structure « Économies d'énergie et développement des sources renouvelables » de l'Assessorat des activités productives de la Région autonome Vallée d'Aoste - AOSTE, 15, place de la République.

Le aree interessate dall'intervento ricadono nei Comuni di RHÊMES-SAINT-GEORGES, INTROD e VILLENEUVE.

L'approvazione dell'autorizzazione unica di cui sopra comporterà, in base alla richiesta formulata dal soggetto proponente, la dichiarazione di pubblica utilità dell'impianto e delle opere connesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area identificata al catasto edilizio del Comune di Introd al Fg. n. 8, mappale n. 243 di proprietà della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La struttura competente per il procedimento è la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro; il "responsabile del procedimento" è il dirigente della medesima Struttura ed il soggetto "responsabile dell'istruttoria" è il Sig. Jean Claude PESSION.

Ai sensi della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti), e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla Struttura organizzativa di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Dirigente
Mario SORSOLONI

**ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI**

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 della l.r. 5/2000.

Art. 1
(Oggetto)

La Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/92, come modificato dal d.l. 13 settembre 2015, n. 158, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, indice un pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1792 in data 8 novembre 2013.

Les travaux en cause concernent le territoire des Communes de RHÊMES-SAINT-GEORGES, D'INTROD et de VILLENEUVE.

Conformément à la demande présentée par le promoteur, l'approbation de l'autorisation unique visée ci-dessus entraîne la déclaration d'utilité publique de l'installation et des ouvrages qui y sont reliés au sens du décret du président de la République n° 327 du 8 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaire en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique) en vue de l'établissement d'une servitude préjudant à l'expropriation des terrains propriété régionale inscrits à la feuille n° 8, parcelle n° 243, du cadastre des bâtiments de la Commune d'Introd.

La procédure est du ressort de la structure «Économies d'énergie et développement des sources renouvelables» de l'Assessorat des activités productives, de l'énergie et des politiques du travail; le responsable de la procédure est le dirigeant de ladite structure et le responsable de l'instruction est M. Jean-Claude PESSION.

Aux termes de la loi régionale n° 8 du 28 avril 2011 (Nouvelles dispositions en matière de lignes électriques et abrogation de la loi régionale n° 32 du 15 décembre 2006) et de l'art. 11 du DPR n° 327/2001, les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites à la structure susmentionnée dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

Le dirigeant,
Mario SORSOLONI

**ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES**

Appel à candidatures en vue de la mise à jour de la liste régionale d'aptitude des candidats au poste de directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, aux termes de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000

Art. 1er
(Objet)

La Région autonome Vallée d'Aoste donne avis du fait qu'elle entend procéder à la mise à jour de la liste régionale d'aptitude des candidats au poste de directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste approuvée par la délibération du Gouvernement régional n° 1792 du 8 novembre 2013, aux termes de l'art. 3 bis du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu'il a été modifié par le décret-loi n° 158 du 13 septembre 2012, converti, avec modifications, par la loi n° 189 du 8 novembre 2012, ainsi que de l'art. 13 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L'elenco, a seguito dell'aggiornamento, sarà costituito, oltre che dai nominativi già presenti, anche dai nominativi dei soggetti che, a seguito di presentazione di specifica domanda ai sensi del presente avviso, risulteranno in possesso dei requisiti di legge e saranno valutati idonei dall'apposita Commissione.

Coloro che risultano già inclusi nell'elenco degli idonei, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1792 dell'8 novembre 2013, hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale causa preclusiva intervenuta a seguito di collocamento in quiescenza, già in essere o che interverrà nel corso del 2015, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del d.l. 90/2014 e hanno facoltà di aggiornare il curriculum o di richiedere la cancellazione dall'elenco degli idonei.

L'accertamento dell'insussistenza delle cause impeditive e sospensive della nomina o di ogni altra incompatibilità e/o inconferibilità prevista dalla normativa vigente sarà effettuato all'atto dell'eventuale conferimento dell'incarico, la cui efficacia è altresì subordinata all'acquisizione della dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui all'art 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

L'elenco risultante a seguito dell'aggiornamento avrà validità temporale di due anni decorrenti dalla data di approvazione dell'elenco stesso, fatta salva la facoltà della Regione di aggiornarlo prima della scadenza, previa pubblicazione di apposito nuovo avviso.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

I candidati interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento;
- b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, valutata dalla Commissione appositamente costituita sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 750 del 22 maggio 2015.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. 90/2014 e tenuto conto della Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione 6/2014, non saranno ammessi a valutazione e pertanto non saranno inseriti nell'elenco degli idonei i soggetti già lavoratori privati o pubblici

À la suite de la mise à jour en cause, la liste régionale d'aptitude inclura les candidats déjà inscrits, ainsi que ceux qui déposent leur candidature au sens du présent avis, réunissent les conditions requises par la loi et sont jugés aptes par le jury.

Les candidats qui sont déjà inscrits sur la liste d'aptitude en question, approuvée par la DGR n° 1792/2013, sont tenus de déclarer s'ils ont été mis à la retraite ou s'ils le seront au cours de 2015, ce qui entraîne leur exclusion de ladite liste, aux termes du neuvième alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 95 du 6 juillet 2012, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du décret-loi n° 90 du 24 juin 2014. Par ailleurs, ils ont la faculté de mettre à jour leur curriculum ou de demander à être effacés de ladite liste.

Lors de l'attribution du mandat, il est procédé à la vérification de l'absence de toute cause d'empêchement en vue de la nomination, ainsi que de toute autre cause d'incompatibilité et/ou d'exclusion au sens de l'art. 20 du décret législatif n° 39 du 8 avril 2013.

La liste mise à jour est valable pour deux ans à compter de la date de son approbation, sans préjudice de la faculté de la Région de modifier ledit délai, avant son expiration, en publiant un avis ad hoc.

Art. 2
(Conditions requises)

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui remplissent les conditions indiquées ci-après :

- a) Licence magistrale ou maîtrise (ancienne organisation pédagogique);
- b) Expérience d'au moins cinq ans en qualité de dirigeant dans des structures sanitaires, ou d'au moins sept ans dans d'autres secteurs, avec une autonomie de gestion et la responsabilité directe des ressources humaines, techniques ou financières, acquise avant la publication du présent avis au journal officiel de la République italienne et évaluée par un jury constitué sur la base des critères approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 750 du 22 mai 2015.

En application des dispositions du neuvième alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 95/2012, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du décret-loi n° 90/2014, et compte tenu de la circulaire du ministre pour la simplification et l'administration publique n° 6 du 4 décembre 2014, les actes de candidatures déposés par les travailleurs indépendants et les salariés déjà

collocati in quiescenza o che accederanno al trattamento di quiescenza nel corso del 2015.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.

Coloro che risulteranno in possesso dei requisiti di cui sopra in a) e b) dovranno altresì sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese, consistente in:

Prova scritta

3 ore e 30 minuti

- **RIASSUNTO:** riduzione di un testo a un terzo della sua lunghezza.
Il candidato deve redigere un riassunto a partire da un testo di 600/650 parole, che dovrà essere sintetizzato in 200/220 parole (corrispondenti ad un terzo).
- **REDAZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO** di 250/300 parole.
Trattasi di un enunciato, tratto dal testo da riassumere, accompagnato da una domanda.

Prova orale

- **COMPRESIONE DI UN TESTO** attraverso domande.
- **ESPOSIZIONE**, seguita da un dialogo con l'esaminatore, su un argomento di larga diffusione scelto dal candidato fra tre documenti proposti dalla Commissione.

Il voto complessivo della prova scritta, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione (riassunto) e nella produzione (redazione testo). Per superare la prova il candidato deve ottenere un voto uguale o superiore a 6/10.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo qualora riporti una votazione uguale o superiore a 6/10 nella prova scritta.

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensione del testo e nell'esposizione. Per superare la prova il candidato deve ottenere un voto uguale o superiore a 6/10.

La valutazione finale, espressa in decimi, è data dalla media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che:

mis à la retraite ou qui seront mis à la retraite au cours de 2015 ne seront pas évalués et les candidats ne seront pas insérés dans la liste d'aptitude en question.

Les conditions requises doivent être remplies à la date d'expiration du délai de dépôt des actes de candidatures.

Les candidats qui remplissent les conditions visées aux lettres a) et b) doivent subir une épreuve préliminaire de français, à savoir :

Épreuve écrite

d'une durée de 3 heures et 30 minutes

- **RÉSUMÉ:** réduction d'un texte à un tiers de sa longueur: le candidat doit rédiger un résumé à partir d'un texte de 600/650 mots, qui devra être réduit à 200/220 mots (soit à un tiers);
- **RÉDACTION D'UN TEXTE ARGUMENTATIF** de 250/300 mots: énoncé tiré du texte à résumer, suivi d'une question;

Épreuve orale

- **COMPRESION D'UN TEXTE**, vérifiée par des questions;
- **EXPOSÉ** suivi d'un entretien avec l'examinateur sur un sujet d'actualité choisi par le candidat parmi ceux faisant l'objet de trois documents proposés par le jury.

La note de l'épreuve écrite, exprimée en dixièmes, est obtenue par la somme des points totalisés aux épreuves de compréhension (résumé) et de production (rédaction d'un texte). Le candidat est admis à l'épreuve orale s'il obtient une note égale ou supérieure à 6/10.

Le candidat est admis à l'épreuve orale si, à l'épreuve écrite, il obtient une note égale ou supérieure à 6/10.

La note de l'épreuve orale, exprimée en dixièmes, est obtenue par la somme des points totalisés aux épreuves de compréhension et de production. Pour être reçu à l'épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6/10.

La note finale, exprimée en dixièmes, est la moyenne des notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale.

Sont dispensés de l'épreuve préliminaire de français les candidats :

- a. hanno già superato l'accertamento in precedenti avvisi regionali per la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario per l'Azienda USL della Valle d'Aosta o per la nomina a direttore generale dell'ARPA della Valle d'Aosta;
- b. sono assunti a tempo indeterminato presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta o presso gli enti del comparto unico regionale o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste o presso l'ARPA della Valle d'Aosta e che abbiano già superato l'accertamento per la categoria D/qualifica unica dirigenziale;
- c. hanno già superato l'accertamento in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la categoria D - qualifica unica dirigenziale presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta o presso gli enti del comparto unico regionale o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste o presso l'ARPA della Valle d'Aosta;
- d. sono esonerati ai sensi del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 recante nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta;

Solo i candidati ritenuti idonei in quanto in possesso dei requisiti di legge e che abbiano superato l'accertamento della lingua francese, o che ne siano esonerati, sono iscritti nell'elenco di cui trattasi.

Art. 3
(Commissione)

Ai fini dell'individuazione dei candidati idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale, la Giunta regionale si avvale di un'apposita commissione che verrà costituita ai sensi dell'art. 3bis del d.lsg. 502/1992 e s.m. di cui faranno parte un dirigente dell'Amministrazione regionale, che la presiede, e due esperti, di cui uno indicato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e uno indicato da una Università, preferibilmente appartenente al settore economico-sanitario.

La Commissione provvede alla selezione dei candidati, finalizzata all'aggiornamento dell'elenco degli idonei, valutandone il curriculum, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie complesse, sulla base dei criteri approvati con deliberazione

- a. Qui ont déjà réussi ladite épreuve au titre d'un appel à candidatures régional en vue de la nomination du directeur général, du directeur administratif ou du directeur sanitaire de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste ou en vue de la nomination du directeur général de l'ARPE de la Vallée d'Aoste;
- b. Qui sont titulaires d'un emploi sous contrat à durée indéterminée dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, d'une collectivité ou d'un organisme du statut unique régional, de l'Université de la Vallée d'Aoste ou de l'ARPE de la Vallée d'Aoste et ont déjà réussi ladite épreuve au titre de la catégorie D ou de la catégorie unique de direction;
- c. Qui ont déjà réussi ladite épreuve lors d'un concours, d'une sélection ou d'une procédure ne comportant pas de concours pour un emploi de la catégorie D ou de la catégorie unique de direction dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, d'une collectivité ou d'un organisme du statut unique régional, de l'Université de la Vallée d'Aoste ou de l'ARPE de la Vallée d'Aoste;
- d. Qui y ont droit au sens du règlement régional n° 1 du 12 février 2013 portant nouvelles dispositions en matière d'accès aux emplois publics et de modalités et critères de recrutement des personnels de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste.

Seuls les candidats qui remplissent les conditions requises au sens de la loi et qui réussissent l'épreuve de français, ou en sont dispensés, sont inscrits sur la liste d'aptitude en question.

Art. 3
(Jury)

Aux fins de la mise à jour de la liste d'aptitude des candidats, le Gouvernement régional fait appel à un jury, nommé au sens de l'art. 3 bis du décret législatif n° 502/1992 modifié et composé d'un dirigeant de la Région, en qualité de président, et de deux spécialistes, dont un désigné par l'Agence nationale pour les services sanitaires régionaux et un - appartenant préférablement au secteur économique et sanitaire - par une université.

Aux fins de la mise à jour de la liste d'aptitude en question, le jury procède à la sélection des candidats par l'évaluation du curriculum vitae de ceux-ci, en vue de vérifier l'existence d'une réelle expérience de direction, caractérisée par l'autonomie et la responsabilité dans l'exercice des fonctions, et l'aptitude des candidats à exercer des fonctions managériales et de haute direction au sein des organisations sanitaires et socio-sanitaires complexes; ladite évaluation

della Giunta regionale n. 750 del 22 maggio 2015, disponibile sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta: www.regione.vda.it.

La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa dalla Struttura competente dell'Assessorato sanità e politiche sociali e, ove lo ritenga necessario, può acquisire ulteriori elementi di informazione, attraverso richiesta scritta.

A conclusione delle attività, ivi incluso l'accertamento preliminare di conoscenza della lingua francese, la Commissione predispone l'elenco dei candidati idonei, che hanno presentato domanda ai sensi del presente avviso, che sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4
*(Rapporto di lavoro
e trattamento economico del direttore generale)*

Il rapporto di lavoro del direttore generale è di natura privatistica e fiduciaria, senza necessità di valutazioni comparative, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ed è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato a norma dello specifico regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 502/1995 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 319/2001 e in osservanza delle norme del titolo terzo del libro V del codice civile.

In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite al direttore generale dell'Azienda sanitaria da norme nazionali e regionali e, con l'assunzione dei poteri di gestione dell'Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni responsabilità connessa.

Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo del direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta è attualmente stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 29 settembre 2006 in euro 136.732,00 annui, ridotto del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. Il predetto corrispettivo può essere integrato, fino ad un massimo del venti per cento e fatto salvo il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi, in considerazione del raggiungimento di specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi che possono essere assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

Al direttore generale si applicano le cause di inconfir-

est effectuée sur la base des critères approuvés par la DGR n° 750/2015, disponible sur le site Internet de la Région autonome Vallée d'Aoste (www.regione.vda.it).

Le jury exerce ses fonctions sur la base de la documentation transmise par la structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente et, s'il le juge opportun, peut demander par écrit toute information supplémentaire.

À l'issue de ses travaux, y compris l'épreuve préliminaire de français, le jury établit la liste d'aptitude des candidats remplissant les conditions requises et ayant déposé leur acte de candidature au sens du présent avis; ladite liste sera approuvée par délibération du Gouvernement régional.

Art. 4
*(Rapport de travail
et traitement du directeur général)*

Le rapport de travail du directeur général relève du secteur privé, est basé sur la confiance et ne nécessite aucune évaluation comparative; ledit directeur général sera engagé sous contrat de droit privé, reconductible, d'une durée non inférieure à trois ans et non supérieure à cinq ans et exercera ses fonctions à plein temps exclusivement au sein de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste; ledit contrat de travail est passé aux termes du règlement y afférent approuvé par le décret du président du Conseil des ministres n° 502 du 19 juillet 1995, tel qu'il a été modifié par le décret du président du Conseil des ministres n° 319 du 31 mai 2001, et au sens des dispositions du titre III du livre V du Code civil.

En cas de nomination, le candidat s'engage à exercer toutes les fonctions attribuées au directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste par des dispositions étatiques et régionales et, à la suite de la prise en charge des pouvoirs de gestion de ladite Agence – régies par des dispositions législatives et réglementaires et par des actes étatiques ou régionaux – assume toute responsabilité liée à son mandat.

Le traitement brut du directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste a été fixé à 136 732,00 euros par an par la délibération du Gouvernement régional n° 2822 du 29 septembre 2006, mais est actuellement réduit de 10 p. 100 au sens du troisième alinéa de l'art. 6 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010, converti, avec modifications, par la loi n° 122 du 30 juillet 2010 modifiée et complétée. Ledit traitement peut être augmenté de 20 p. 100 au maximum et sous réserve de l'obtention globale des résultats de gestion prévus, sur la base de l'atteinte des objectifs spécifiques de bien-être et de fonctionnement des services qui peuvent être attribués chaque année par le Gouvernement régional.

Le directeur général de l'Agence USL de la Vallée

bilità e di incompatibilità previste dalla vigenti disposizioni statali e regionali.

Il direttore generale nominato dovrà produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsto dall'art. 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 502/1992, qualora non ne sia già in possesso.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Art. 5

(Presentazione della domanda - Termini e modalità)

Al fine dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 1, gli interessati devono presentare apposita domanda, in conformità al presente avviso pubblico.

La domanda, sottoscritta dal candidato e indirizzata al Presidente della Regione, deve essere redatta in carta da bollo (16 euro) compilando il modulo allegato al presente avviso scaricabile dal sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta: <http://www.regione.vda.it> o richiesto alla struttura regionale responsabile del procedimento amministrativo e deve pervenire alla Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Via De Tillier, n. 30 - 11100 AOSTA, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 16 del trentesimo giorno, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, esso si intende prorogato alle ore 16 del primo giorno seguente non festivo. Tale termine è perentorio a pena di inammissibilità della domanda.

Le dichiarazioni contenute nella domanda si configurano come dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. Chiunque nella domanda, nel curriculum e nei relativi allegati esponga fatti, titoli, circostanze e requisiti non conformi al vero è punibile, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la firma in calce alla suddetta domanda non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

d'Aoste est soumis aux dispositions nationales et régionales en vigueur en matière d'exclusion et d'incompatibilité.

Dans les dix-huit mois qui suivent sa nomination, le directeur général est tenu de produire, s'il ne l'a pas déjà fait, le certificat d'assiduité à un cours de formation en matière de santé publique et d'organisation et de gestion sanitaire au sens du quatrième alinéa de l'art. 3 bis du décret législatif n° 502/1992.

Dix-huit mois après la nomination du directeur général, la Région vérifie les résultats obtenus par l'Agence USL et si les objectifs ont été atteints et, ensuite, procède éventuellement à confirmer le mandat dudit directeur dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai susmentionné.

Art. 5

(Délai et modalités de dépôt de l'acte de candidature)

Aux fins de l'inscription sur la liste d'aptitude visée à l'art. 1^{er}, les intéressés doivent présenter leur acte de candidature suivant les modalités indiquées ci-après.

L'acte de candidature, signé par le candidat et adressé au président de la Région, doit être rédigé sur papier timbré (16 €) suivant le modèle annexé au présent avis qui peut être téléchargé du site internet de la Région autonome Vallée d'Aoste (<http://www.regione.vda.it>) ou demandé à la structure régionale responsable de la procédure administrative. Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales de la Région autonome Vallée d'Aoste (30, rue De Tillier - 11100 AOSTE) au plus tard à 16 h du trentième jour à compter de la date de publication du présent avis au journal officiel de la République italienne, sous peine d'exclusion. Au cas où le délai susdit tomberait un jour de fête, il est reporté au premier jour ouvrable suivant. Les dossiers de candidature présentés après le délai de rigueur susmentionné ne sont pas pris en compte.

Les déclarations faites sur l'honneur dans l'acte de candidature tiennent lieu de certificats et d'actes de notoriété, aux termes des art. 46 et 47 du décret du président de la République n° 445 du 28 décembre 2000 et de l'art. 39 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007. Les candidats qui indiquent, dans leur acte de candidature ou dans leur curriculum, annexes comprises, des faits, titres, circonstances et qualités non conformes à la vérité sont passibles des sanctions prévues par l'art. 76 du DPR n° 445/2000.

Aux termes de l'art. 38 du DPR n° 445/2000 et du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 19/2007, la signature au bas de l'acte de candidature ne doit pas être légalisée si ledit acte est assorti d'une photocopie d'une pièce d'identité du signataire.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di partecipazione alla presente procedura tramite le seguenti modalità:

- spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. La busta deve essere sigillata e deve essere indicato il riferimento “*Domanda per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta*”;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanita_politichesociali@regione.vda.it tramite la propria personale casella PEC con l’indicazione dell’oggetto, purché nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2361 del 3 settembre 2010, disponibile nella home page del sito web della Regione;
- consegnata a mano all’Ufficio segreteria, archivio e protocollo della Struttura sanità regionale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Via De Tillier, 30 – AOSTA con apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- tramite FAX alla Struttura sanità regionale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali al numero 0165-274300.

Per la determinazione del termine di invio farà fede, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell’ufficio postale accettante, per le istanze presentate manualmente la data del timbro dell’Amministrazione regionale apposta sulla medesima istanza e sulla ricevuta rilasciata all’atto della presentazione, mentre per l’inoltro tramite PEC la data di ricevimento all’indirizzo di posta certificata dell’Amministrazione regionale.

Non sono prese in considerazione le domande:

- a) presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale;
- b) presentate oltre il termine perentorio delle ore 16 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- c) non corredate degli allegati di seguito indicati.

Alla domanda, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) il curriculum, datato e firmato, predisposto su carta semplice secondo il formato europeo in cui si evidenzia, in particolare, il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3 bis del d. lgs. 502/1992 e s.m. e ogni ulte-

Les dossiers de candidature peuvent être remis suivant les modalités indiquées ci-après :

- par voie postale, sous pli cacheté et recommandé avec demande d’avis de réception, portant la mention : «*Domanda per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta*»;
- par courrier électronique certifié (PEC), envoyé par l’adresse de courrier électronique certifié du candidat, avec la mention de l’objet, à l’adresse sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it rigoureusement aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 2361 du 3 septembre 2010, consultable à partir de la page d’accueil du site internet de la Région ;
- directement au bureau du secrétariat, des archives et de l’enregistrement de la structure «*Santé régionale*» de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales (30, rue De Tillier - 11100 AOSTE), ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h ;
- par télécopieur, au numéro de la structure «*Santé régionale*» de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, à savoir 0165 274300.

La date d’envoi du dossier de candidature est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur, pour ce qui est des dossiers acheminés par la voie postale, par la date du cachet apposé par l’Administration régionale sur l’acte de candidature et sur le reçu y afférent, pour ce qui est des dossiers remis directement, et par la date de réception du courriel, pour ce qui est des dossiers transmis par courrier électronique certifié à l’adresse de l’Administration régionale.

Les dossiers de candidature ne sont pas pris en compte s’ils parviennent :

- a) Avant la date de publication du présent avis au journal officiel de la République italienne ;
- b) Après 16 h du trentième jour à compter de la date de publication du présent avis au journal officiel de la République italienne, délai de rigueur ;
- c) Sans les annexes indiquées ci-dessous.

L’acte de candidature doit être assorti, sous peine de non-admission, de la documentation ci-après :

- 1) Curriculum vitae du candidat, rédigé sur papier libre suivant le modèle européen, dûment daté et signé ; le CV doit notamment indiquer que le candidat remplit les conditions requises au sens de l’art. 3 bis du dé-

riore informazione relativa a titoli di studio - in particolare con l'indicazione del possesso del certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria -, di formazione e di esperienze professionali, incluse le pubblicazioni;

- 2) il modello riassuntivo, allegato al fac-simile di domanda, datato e firmato;
- 3) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e dell'art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19.

I candidati hanno l'onere di comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o di recapito telefonico. La Regione autonoma Valle d'Aosta non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura di cui al presente avviso dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per gli eventuali ritardi dovuti a disguidi postali telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'eventuale conferimento dell'incarico di direttore generale è subordinato alla verifica dell'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di ammissione, nonché di quelli indicati nel modulo riassuntivo allegato alla domanda, e al controllo delle dichiarazioni rese all'atto della domanda, con particolare riferimento alle cause ostative per inconferibilità e incompatibilità. A tal fine, potrà essere richiesto all'interessato di produrre, prima della stipulazione del contratto, la relativa documentazione, da produrre in originale o copia conforme all'originale, nonché le certificazioni comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la mancata stipula del contratto - eccetto quando trattasi di informazioni in possesso di Pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

Ai candidati esclusi dall'elenco per inammissibilità della domanda presentata (mancanza della documentazione richiesta e dei requisiti prescritti dall'art. 3bis del d.lgs. n. 502/1992) o per non ricevibilità della stessa (pervenuta oltre la scadenza del termine di presentazione previsto dal presente avviso), sarà data comunicazione scritta.

Coloro che risultano già inclusi nell'elenco degli idonei in vigore hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale causa preclusiva intervenuta a seguito di collocamento in quiescenza, già in essere o che interverrà nel corso del 2015 - ai sensi dell'art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, come modificato

cret législatif n° 502/1992 modifié et porter toutes les données relatives aux titres d'études, de formation et professionnels (y compris l'éventuelle indication de la possession du certificat d'assiduité à un cours de formation en matière de santé publique et d'organisation et de gestion sanitaire), ainsi que toutes les données relatives aux publications;

- 2) Schéma récapitulatif annexé au modèle d'acte de candidature, daté et signé;
- 3) Photocopie d'une pièce d'identité du signataire en cours de validité, aux termes de l'art. 38 du DPR n° 445/2000 modifié et de l'art. 35 de la LR n° 19/2007.

Les candidats se doivent de communiquer tout changement d'adresse ou de téléphone. La Région autonome Vallée d'Aoste décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications afférentes à la procédure visée au présent avis due à l'inexactitude des coordonnées indiquées dans l'acte de candidature, au manque ou au retard de communication du changement desdites coordonnées, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

Avant l'attribution du mandat de directeur général, il y a lieu de vérifier si le candidat justifie de toutes les conditions d'admission et des qualités indiquées dans le schéma récapitulatif annexé à l'acte de candidature et de contrôler les déclarations que celui-ci a fournies dans son acte de candidature, eu égard notamment aux causes d'exclusion et d'incompatibilité qui empêchent la nomination. À cet effet, avant la passation du contrat, il peut être demandé au candidat nommé de produire, en original ou en copie certifiée conforme à l'original, les pièces nécessaires, ainsi que les certificats attestant la véracité des déclarations qu'il a fournies, exception faite pour les informations possédées par les administrations publiques ou les gestionnaires des services publics, et ce, sous peine de non-signature dudit contrat.

Les candidats dont le dossier n'est pas pris en compte en raison du fait que la documentation requise n'a pas été présentée, que les conditions visées à l'art. 3 bis du décret législatif n° 502/1992 ne sont pas remplies ou que les délais de dépôt de la candidature fixés par le présent avis n'ont pas été respectés sont informés par écrit de la non-inscription sur la liste d'aptitude en question.

Les candidats qui sont déjà inscrits sur la liste d'aptitude en vigueur sont tenus de déclarer s'ils ont été mis à la retraite ou s'ils le seront au cours de 2015, ce qui entraîne leur exclusion de ladite liste, aux termes du neuvième alinéa de l'art. 5 du décret-loi n° 95/2012, tel qu'il a été modifié par l'art. 6 du

dall'art. 6 del d.l. 90/2014 – e facoltà di aggiornare il curriculum (in formato europeo) o di richiedere la cancellazione dall'elenco degli idonei, presentando una domanda in carta semplice, con le stesse modalità di sottoscrizione e di invio e le stesse tempistiche previste per la domanda di nuovo inserimento.

Art.6
*(Informativa
sulla privacy)*

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:

- a) il titolare del trattamento è l'Amministrazione regionale nella persona del Dirigente della Struttura sanità regionale;
- b) i dati conferiti dai candidati verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso (gestione della procedura di predisposizione dell'elenco degli idonei, nomina, stipulazione del contratto di lavoro);
- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l'esclusione dall'elenco;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati alla gestione della procedura di predisposizione dell'elenco degli idonei, nomina, stipulazione del contratto di lavoro;
 - i componenti della commissione di cui all'art. 3;
 - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39 del d.lgs. 196/2003);
- f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione dell'elenco dei candidati idonei, anche in apposita sezione sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta;

décret-loi n° 90/2014. Par ailleurs, ils ont la faculté de mettre à jour leur curriculum (rédigé suivant le modèle européen) ou de demander à être effacés de ladite liste. À cet effet, ils doivent présenter une demande, sur papier libre, qui doit être signée et transmise suivant les mêmes modalités et délais prévus pour le dépôt des dossiers de candidature.

Art. 6
*(Informations en matière
de protection des données à caractère personnel)*

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, il y a lieu de préciser ce qui suit :

- a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d'Aoste, en la personne du dirigeant de la structure « Santé régionale »;
- b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis (gestion de la procédure de mise à jour de la liste d'aptitude, nomination, passation du contrat de travail);
- c) Les données à caractère personnel sont traitées sur support papier ou informatique; des mesures de sécurité sont adoptées afin que soient évités l'utilisation illégale ou incorrecte desdites données, ainsi que l'accès auxdites données par des sujets non autorisés;
- d) La communication des données requises est facultative; cependant, tout refus de communication entraîne l'exclusion de la procédure en question;
- e) Les données peuvent être communiquées aux acteurs et aux catégories indiqués ci-après :
 - les personnels de l'Administration régionale chargés des procédures relatives à la mise à jour de la liste d'aptitude, à la nomination, ainsi qu'à la passation du contrat de travail;
 - les membres du jury visé à l'art. 3;
 - les acteurs publics autres que l'Administration régionale, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l'accomplissement de fonctions institutionnelles; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif n° 196/2003);
- f) Une partie des données communiquées est diffusée lors de la publication de la liste d'aptitude, qui figurera également dans une section spéciale du site internet de la Région autonome Vallée d'Aoste;

g) l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

Art. 7
(Informazioni varie)

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura competente alla predisposizione degli atti in materia di nomina del direttore generale del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali.

Per ogni ulteriore informazione in ordine al presente avviso pubblico è possibile consultare il sito www.Regione.vda.it oppure rivolgersi agli Uffici del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali, siti in Via De Tillier, n. 30 - 11100 AOSTA o telefonare al numero telefonico: 0165/274255-274264 dalle ore 9 alle ore 12.

g) Tout intéressé peut exercer les droits visés à l'art. 7 du décret législatif n° 196/2003.

Art. 7
(Informations supplémentaires)

Le responsable de la procédure est le dirigeant de la structure du Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales chargée des actes relatifs à la nomination du directeur général.

Pour tout renseignement supplémentaire, les intéressés peuvent consulter le site internet www.regionevda.it ou s'adresser aux bureaux du Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales (30, rue de Tillier - 11100 AOSTE), de 9h à 12h (tél. 0165 2742 55 – 0165 2742 64).

FAC-SIMILE DI DOMANDA



**Al Presidente
della Regione autonoma Valle d'Aosta
c/o Assessorato sanità, salute e politiche sociali
Via De Tillier, 30
11100 AOSTA AO**

OGGETTO: domanda per l'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25 gennaio 2000, n. 5 e dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/1992.

Il/la sottoscritto/a chiede di essere inserito nell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 3bis del d.lgs. 502/92, come modificato dal D.L. 13 settembre 2015, n. 158, convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, rende le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà:

CognomeNome.....

Data di nascitaComune di nascitaProv.....

Cittadinanza

Codice fiscale

Comune di residenza

C.A.P. Prov.

Via/Piazzan.....

Telefono.....

e-mail

PEC

Recapito al quale inviare eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

Via/piazza.....n.....

ComuneProv.....C.A.P.

Telefono

e-mail

1) di possedere la Laurea magistrale o il Diploma di laurea vecchio ordinamento;

in

conseguito in data presso l'Università degli Studi di.....

.....
con votazione.....;

2) di aver svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nel campo delle strutture sanitarie o per almeno sette anni negli altri settori in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie (come risulta dalla scheda riassuntiva allegata e dal curriculum vitae nei quali dovranno essere espressamente indicati le date con giorno, mese ed anno di inizio e fine dei diversi incarichi ricoperti);

3) di svolgere attualmente la professione di

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

6) di non avere riportato condanne penali, anche non definitive (ovvero indicare le eventuali condanne riportate);

7) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;

8) di non essere collocato in quiescenza, e di non esserlo nel corso del 2015, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d.l. n.90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;

5) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dagli artt. 13 e 13 bis della l. r. 23 marzo 1995, n.39, dagli artt. 60 e 66 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39, dalla l.r. 9 febbraio 1995, n. 4 e da altre disposizioni statali e regionali vigenti (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità e impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico);

6) di aver già superato l'accertamento della conoscenza della lingua francese, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali vigenti in materia presso:

.....

..... in data

- 7) di essere esonerato dall'accertamento della lingua francese per effetto della lettera dell'elenco di cui all'avviso pubblico;
- 8) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, la Giunta regionale al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità collegate all'inserimento nell'elenco e alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 5/2000 e del d.lgs. 502/1992 e, comunque, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per la loro conoscibilità e pubblicità;

Allego alla presente domanda:

1. il curriculum, datato e firmato, redatto su carta semplice secondo il formato europeo, in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3bis del decreto legislativo 502/1992 e ogni ulteriore informazione relativa a titoli di studio, di formazione e di esperienze professionali, incluse le pubblicazioni;
2. il modello riassuntivo, allegato al facsimile di domanda, datato e firmato;
3. copia fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e dell'art. 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19;

Il sottoscritto si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti personali e professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando la Regione autonoma Valle d'Aosta da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione.

N.B. Qualora al momento dell'eventuale nomina siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese, le stesse dovranno essere riconfermate attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 41 e 48 del DPR 445/2000.

Luogo e data _____

Il sottoscritto (*)

(*) Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

MODELLO RIASSUNTIVO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Modello riassuntivo attinente i requisiti per l'inserimento nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, di cui all'art. 3bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

1. Dati anagrafici;
2. Requisiti: Laurea magistrale o Diploma di laurea vecchio ordinamento;
3. Requisiti: dati attestanti adeguata esperienza almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane,

tecniche o finanziarie, svolta negli anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

(NOTA: ogni ulteriore informazione relativa a titoli di studio, di formazione e di esperienze professionali, incluse le pubblicazioni, diversa da quelle indicate nei punti 2 e 3 **DEVE** essere inserita nel curriculum allegato alla domanda).

1. Dati anagrafici

Cognome e nome

Nato/a a _____ il _____

Residenza

Codice fiscale

Telefono/cellulare _____ Fax _____

e-mail _____ PEC _____

domicilio (solo se diverso dalla residenza)

2. Requisiti: Laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento;

- Laurea in
 - Università.....
 - Anno del conseguimento
 - Titolo della tesi
 - Voto

 - (eventuale) seconda Laurea in
 - Università.....
 - Anno del conseguimento
 - Titolo della tesi
 - Voto
-

3. Requisiti: adeguata esperienza almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta negli anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Compilare un dettaglio per ciascun incarico di direzione coperto anche nello stesso ente o azienda, in ordine cronologico decrescente.

DETTAGLIO N. ____ (*da replicare tassativamente per ogni incarico*).

- Periodo: dal..... al
(specificare giorno, mese, anno);
- Ente o azienda:.....
(indicare denominazione, indirizzo, ambito di attività, dimensioni con riferimento a personale e risorse finanziarie);
- Posizione dirigenziale rivestita nell'ente o nell'azienda
.....
.....
- Descrizione sintetica del ruolo dirigenziale svolto
.....
.....

(indicare la struttura organizzativa diretta, la posizione rispetto all'organigramma aziendale, il tipo di responsabilità esercitata, indicando altresì le risorse umane (quantità), tecniche (strutture tecniche gestite) e finanziarie gestite (budget assegnato).

Luogo e data _____

Il sottoscritto

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d'Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di organico vacanti presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Avviso

Si rende noto che il giorno 21 luglio 2015 alle ore 14,30 ad AOSTA presso la sede del Corso di laurea in Infermeristica in Via Saint - Martin de Corleons, n. 214 (2° piano) - Ufficio concorsi - verrà effettuato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il sorteggio di componenti della Commissione esaminatrice dei sotto indicati concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di organico vacanti presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta la cui composizione è prevista dal sopra richiamato D.P.R. 483/97 - art. 5:

ore 14,30: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, di n. 5 dirigenti sanitari medici appartenenti all'area medica e delle specialità mediche - disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione;

ore 14,35: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici appartenenti all'area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Chirurgia Generale da assegnare alla S.C. "Chirurgia generale e d'Urgenza e terapia Chirurgica dei tumori dell'apparato digerente" nonché alle Strutture Semplici ad essa afferenti.

Il Direttore generale pro tempore
Massimo VEGLIO

**ATTI
EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di AYMAVILLES. Deliberazione 23 luglio 2014, n. 18.

Sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di strada comunale in frazione Pesse - permuta con proprietà del sig. BUSCHINO Manlio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di sdemanializzare il tratto di strada evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione;

Agence USL - Région autonome Vallée d'Aoste.

Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pourvoir des postes vacants à l'organigramme de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Avis

est donné du fait que le 21 juillet 2015, à 14 h 30, au Bureau des concours situé au siège du Cours de licence en sciences infirmières, à AOSTE, 214, rue Saint-Martin-de-Corléans (2^e étage), il sera procédé, aux termes de l'art. 6 du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997, au tirage au sort des membres des jurys des concours externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pourvoir les postes vacants à l'organigramme de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste indiqués ci-après, jurys dont la composition est prévue par l'art. 5 du DPR n° 483/1997 susmentionné :

14h30: Concorso externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de cinq médecins - dirigeants sanitaires (secteur « Médecine et spécialités médicales » - discipline « Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences »);

14h35: Concorso externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins - dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et spécialités chirurgicales » - discipline « Chirurgie générale »), à affecter à la SC « Chirurgie générale et des urgences et thérapie chirurgicale des cancers de l'appareil digestif » et aux structures simples y afférentes.

Le directeur général,
Massimo VEGLIO

**ACTES
ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'AYMAVILLES. Délibération n° 18 du 23 juillet 2014,

portant déclassement et désaffectation d'un tronçon de route communale au hameau de Pesse et échange de propriété avec M. Manlio BUSCHINO.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Le tronçon de route mis en évidence sur le plan annexé à la présente délibération est désaffecté.

2. di declassificare l'ex tratto di strada di cui al punto precedente;
3. di inviare la richiesta di declassificazione e sdemanializzazione all'Assessorato Regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, con allegata la presente deliberazione;
4. di stabilire che tutti gli oneri derivanti dal frazionamento siano a carico del sig. Manlio BUSCHINO mentre quelli derivanti dalla sdemanializzazione, dalla declassificazione, dalla registrazione, dalla trascrizione e della voltura siano a carico di questo Comune;
5. di autorizzare la giunta comunale a procedere alla successiva permuta del terreno di proprietà del Comune di AYMAVILLES (tratto di strada oggetto di declassificazione e sdemanializzazione censito al catasto al foglio 17 mappale n. 669 di mq 485) con quello del Sig. BUSCHINO Manlio (foglio 9 mappale n. 241 di mq 308), così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dell'8 novembre 1977;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo per gli atti connessi e conseguenti alla declassificazione e sdemanializzazione, quali la redazione della perizia di stima necessaria per la permuta con il sig. BUSCHINO Manlio.

Comune di VALGRISENCHE.

Attestazione del Segretario comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Omissis

attesta

ai sensi dell'art. 15, comma 14, della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i che in data 1° giugno 2015 con deliberazione n. 36 il consiglio comunale di VALGRISENCHE ha accolto integralmente, ai sensi dell'art. 15 comma 13, della L.R. 11/1998 le proposte di modificazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 595/2015 in merito alla variante generale al P.R.G.C. e che la stessa assumerà quindi efficacia con la pubblicazione della presente attestazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Valgrisenche, 1° giugno 2015.

Il segretario comunale
Cecilia PLAT

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

2. Le tronçon de route visé au point précédent est déclassé.
3. Une demande de déclassement et de désaffectation, assortie de la présente délibération, est envoyée à l'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection du sol et du logement public.
4. Tous les frais dérivant des opérations de fractionnement sont à la charge de M. Manlio BUSCHINO, alors que les frais dérivant du déclassement et de la désaffectation du bien en cause, ainsi que de l'enregistrement et de la transcription du présent acte et de l'inscription au cadastre du transfert du droit de propriété sont à la charge de la Commune;
5. La Junte communale est autorisée à échanger le tronçon de route (485m²) inscrit à la feuille n° 17, parcelle n° 669, du cadastre, appartenant à la Commune et faisant l'objet du présent acte de déclassement et de désaffectation, avec le terrain (308m²) inscrit à la feuille n° 9, parcelle n° 241, du cadastre et appartenant à M. Manlio BUSCHINO, aux termes de la délibération du Conseil communal n° 56 du 8 novembre 1977;
6. Le responsable du Service technique et d'entretien est chargé des formalités découlant du déclassement et de la désaffectation en cause, telle que la rédaction de l'expertise d'évaluation nécessaire en vue de l'échange de propriétés avec M. Manlio BUSCHINO.

Commune de VALGRISENCHE.

Attestation de la secrétaire communale.

LA SECRETAIRE COMMUNALE

Omissis

atteste

qu'aux termes du quatorzième alinéa del l'art. 15 de la Loi Régionale n. 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée, le conseil communal de VALGRISENCHE a intégralement accueilli, au sens du treizième alinéa dudit article, par sa délibération n. 36 du 1er juin 2015, les modifications de la variante non substantielle du PRGC proposés par le Gouvernement régional dans sa délibération n. 595/2015 et que ladite variante prendra effet a compter de la date de publication de la présente attestation au bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Valgrisenche, le 1^{er} juin 2015.

La Secrétaire
Cecilia PLAT

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 Dirigenti sanitari Medici – appartenenti all'area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza da assegnare alla S. C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed Accettazione presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta n. 525 in data 04 maggio 2015, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 Dirigenti sanitari Medici appartenenti all'area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed Accettazione da assegnare alla S. C. Medicina e Chirurgia d'Urgenza ed Accettazione presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai dell'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Agence Unité Sanitaire Locale - Région Autonome Vallée d'Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de cinq médecins – dirigeants sanitaires (secteur «Médecine et spécialités médicales» – discipline «Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences»), à affecter à la SC «Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences», dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de cinq médecins – dirigeants sanitaires (secteur «Médecine et spécialités médicales» – discipline «Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences»), à affecter à la SC «Médecine et chirurgie de l'accueil et des urgences», dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de la délibération du directeur général de ladite Agence n° 525 du 4 mai 2015.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n° 483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.

Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 modifié et complété, peuvent également faire acte de candidature :

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezioni sussidiaria;
- I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art.8, comma b), del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254;

d) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, della Legge Regionale del 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'art.14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è compiuto nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta

- les membres de famille des citoyens indiqués à la lettre a) qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;
- les citoyens non européens titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.

Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne ;

b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline similaire, au sens de l'art. 74 du DPR n° 483/1997 et de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens. Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à la date d'expiration du délai établi pour le dépôt des candidatures et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n°2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d'italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures ex-

Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate. Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo:
<http://ausl-vda.iscrizioneconcorsi.it>
- 2) Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso al programma;
- 3) Ricollegarsi al sito indicato, utilizzando le proprie credenziali (Username e Password);
- 4) Sarà visibile l'elenco dei concorsi in pubblicazione: scegliere il concorso a cui si vuole partecipare;
- 5) Compilare il modulo di iscrizione on-line, costituito da più pagine relative agli eventuali titoli da dichiarare (es. Servizi presso ASL/P.A.; Attività didattica; Corsi di aggiornamento etc.);
- 6) Il candidato potrà accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, ricordandosi di confermare i dati inseriti ogni qualvolta si esca dalla procedura;
- 7) Terminata la registrazione, cliccare su "Conferma e invia l'iscrizione";
- 8) Il concorrente riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione che dovrà essere stampata, conservata ed esibita, insieme al documento di identità, il giorno in cui il

pirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné, heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature après ledit délai de rigueur et suivant des modalités autres que celle indiquées ci-dessous sont exclus du concours. Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus admise, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

PROCÉDURE EN LIGNE :
ENREGISTREMENT,
CANDIDATURE ET DÉCLARATION
DES TITRES

- 1) Se connecter à l'adresse
<http://ausl-vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- 2) Ouvrir la page d'enregistrement et saisir les données requises pour recevoir un courriel indiquant les codes d'accès à la procédure (nom d'utilisateur et mot de passe);
- 3) Insérer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le site indiqué ci-dessus;
- 4) Sélectionner le concours auquel l'on entend participer dans la liste proposée;
- 5) Remplir le formulaire de candidature en ligne, composé de plusieurs pages concernant les titres à déclarer (par exemple, états de service auprès des agences sanitaires locales ou des administrations publiques, titres d'études, attestations de participation à des cours de recyclage, etc.);
- 6) Si nécessaire, accéder à nouveau au formulaire de candidature pour le renseigner, le modifier, le corriger ou effacer les données déjà insérées; les données insérées doivent être confirmées chaque fois que le candidat quitte la page de la procédure;
- 7) Terminer l'enregistrement et cliquer sur le bouton "Conferma e invia l'iscrizione";
- 8) Imprimer le courriel de confirmation de l'inscription au concours, qui devra être présenté, avec une pièce d'identité, le jour de la passation de la première épreuve (à sa-

candidato verrà convocato per la prima prova concorsuale (prova scritta di cui all'art. 8).

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'art. 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i campi del Modulo di iscrizione on line.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "Modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso.

Ai fini del perfezionamento della domanda, la firma in calce alla domanda verrà apposta sulla copia della mail di conferma di cui al punto 8) dell'articolo 4, il giorno dell'espletamento della prima prova di concorso. A tal fine il concorrente dovrà, quindi, presentarsi alla suddetta prova con copia della mail di iscrizione al concorso, unitamente ad un documento di identità, ai fini del perfezionamento della domanda tramite apposizione di firma autografa.

Articolo 6

Nella domanda on-line devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il concorrente ritiene utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi incluse le pubblicazioni edite a stampa.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento alternativamente tramite:

- bonifico bancario intestato a "Azienda U.S.L. Valle d'Aosta" sul c/c bancario INTESA SAN PAOLO - IBAN IT 71 B 03069 01205 100000303464;
- versamento da effettuarsi direttamente presso lo sportello bancario TESORERIA dell'Azienda U.S.L. - via Guido Rey n. 1 - AOSTA - piano terra (senza spese di commissione).

Per entrambe le modalità specificare la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (specificando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).

voir, l'épreuve écrite visée à l'art. 8).

Il est conseillé de lire attentivement les instructions relatives à la procédure de candidature en ligne publiées sur le site susmentionné.

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n°445 du 28 décembre 2000 modifié et complété.

L'aspirant qui aurait omis l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat est exclu du concours.

La candidature est considérée comme complète lorsque l'aspirant appose sa signature au bas de la copie du courriel de confirmation visé au point 8) de l'art. 4 le jour de la passation de la première épreuve. Aux fins de l'apposition de sa signature, l'aspirant est donc tenu de se présenter avec une copie du courriel de confirmation de l'inscription au concours et une pièce d'identité.

Article 6

Dans sa candidature, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude, y compris les publications rédigées en caractères d'imprimerie.

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté de la taxe de concours de 10,00€ (non remboursable). Ladite taxe peut être payée :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant INTESA SAN PAOLO IBAN : IT 71 B 03069 01205 100000303464 ;
- par versement, sans frais bancaires, au guichet de la trésorerie de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (1, rue Guido Rey – AOSTE – rez-de-chaussée).

Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante: «*Pagamento tassa concorso*» et préciser ses nom et prénom, ainsi que le concours auquel il entend participer.

Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Eventuali pubblicazioni, già dichiarate nel modulo di iscrizione on line, devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale, in copia autentica oppure in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Le suddette pubblicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, unitamente ad una nota di accompagnamento al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA (AO), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ricevimento, oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Concorsi situato in Via Saint Martin de Corléans n. 248 (secondo piano) Aosta (tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30) oppure inviate tramite PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it

Nel caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 così come modificato dalla Legge Regionale n. 2 del 13 febbraio 2013, i concorrenti devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il concorrente, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove del concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese o italiana, nominato dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall'art. 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale così strutturate:

Prova scritta

- Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni)

À défaut de paiement de la taxe de concours, le candidat est admis avec réserve.

Dans le délai d'expiration de l'avis de concours, les publications déclarées dans la candidature en ligne, rédigées en caractères d'imprimerie et assorties d'une lettre d'accompagnement, doivent être déposées en original ou en copie certifiée conforme à l'original aux termes des art. 19 et 47 du DPR n° 445/2000 modifié et complété directement au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (248, rue Saint-Martin-de-Corléans – Aoste – 2^e étage) du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, ou bien envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : Agence USL de la Vallée d'Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE, ou encore transmises par courrier électronique certifié à l'adresse protocollo@pec.ausl.vda.it.

Pour ce qui est de l'acheminement par la poste, la date est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. L'Administration décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude de l'adresse indiquée dans la candidature, au manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Article 7

En application de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par la loi régionale n°2 du 13 février 2013 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer une épreuve préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur acte de candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ladite épreuve dans l'autre langue. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée par le jury composé des membres de droit et d'un expert en langue française ou italienne nommé par le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Sont dispensés de l'épreuve préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013 modifiée et complétée.

L'épreuve préliminaire de français ou d'italien, écrite et orale, est structurée comme suit :

Épreuve écrite :

- test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni). Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

È consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Abilità	Peso		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri descrizione
	%	punti	%	punti	
comprensione	60%	6,0	60%	3,60	% di risposte corrette
produzione	40%	4,0	60%	2,40	reperimento delle idee principali
					correttezza
Totale	100%	10,0	=	6,0	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

– résumé.

L'épreuve écrite comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants. Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Type d'épreuve	Valeur		Minimum requis		Critères description
	%	points	%	points	
compréhension	60	6,0	60	3,60	% de réponses exactes
production	40	4,0	60	2,40	idées principales dégagées
					correction
total	100	10,0	//	6,0	

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Prova orale

- Test collettivo di comprensione orale
- Esposizione di opinioni personali e argomentazione dell'opinione in interazione con l'esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.

Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

Épreuve orale :

- test collectif de compréhension ;
- présentation et discussion d'opinions personnelles, en interaction avec l'examineur.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examineur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examineur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants.

Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Abilità	Peso		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri descrizione
	%	punti	%	punti	
comprensione	50%	5,0	60%	3,0	% di risposte corrette
produzione	50%	5,0	60%	3,0	coerenza testuale
					fluidità
					correttezza
					ricchezza espressiva
Totale	100%	10,0	=	6,0	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove, scritta e orale, di accertamento della lingua francese, non saranno ammessi alle prove di concorso di cui al successivo art. 8.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997, ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali.

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporrà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- b) prova pratica:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Type d'épreuve	Valeur		Minimum requis		Critères description
	%	points	%	points	
compréhension	50	5,0	60	3,0	% de réponses exactes
production	50	5,0	60	3,0	cohérence de l'exposé
					fluidité
					correction
					richesse d'expression
total	100	10,0	//	6,0	

NB: 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis à chacune des épreuves préliminaires (écrite et orale) ne seront pas admis aux épreuves du concours visées à l'art. 8 ci-dessous.

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit:

- 20 points pour l'évaluation des titres;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit:

- 30 points pour l'épreuve écrite;
- 30 points pour l'épreuve pratique;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique ;
- b) Épreuve pratique :
 - 1) Techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours ;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza nella prova scritta (espressa in termini numerici di almeno 21/30) non saranno ammessi alla prova pratica; i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza nella prova pratica (espressa in termini numerici di almeno 21/30) non saranno ammessi alla prova orale; saranno esclusi dalla graduatoria finale di merito i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza nella prova orale (espressa in termini numerici di almeno 14/20).

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

- | | |
|---|----------|
| a) Titoli di carriera: | punti 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale | punti 4 |

Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, épreuve sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury ;

3) Rapport écrit schématique ;

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique ; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Pour réussir l'épreuve orale, les candidats doivent obtenir le minimum de points requis (14/20 au moins).

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service :

- a) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire :
1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause – pour chaque année : 0,50 point ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline, points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;
 4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;
- b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès

strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Articolo 9

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts – pour chaque année : 0,50 point.

Titres d'études :

- a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours : 1,00 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens des décrets législatifs n°257 du 8 août 1991 et n°368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de spécialisation.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n°483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n°483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne - 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) au moins quinze jours auparavant, ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello previsto per la prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

A tutte le prove di concorso il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità, pena esclusione dallo stesso.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito, sarà formulata sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti, per i titoli e per le singole prove d'esame sostenute.

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Gli effetti economici, decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio come specificato nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso pubblico, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Aziende Sanitarie.

Les candidats admis à l'épreuve pratique reçoivent une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront l'avis afférent à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant. Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés après l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude générale finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours.

Le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude générale finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Article 11

L'Agence USL de la Vallée d'Aoste procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.-

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régleront le statut et le traitement des personnels des unités sanitaires locales.

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il presente bando di concorso pubblico.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Articolo 14

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di cui trattasi, nonché all'espletamento del concorso stesso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della S.C. Personale.

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta – Via Saint Martin de Corléans, n. 248 – 11100 AOSTA (n. tel. 0165/546070- 6071- 6073) oppure consultare il sito aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it – sezione “Avvisi e Concorsi”.

Aosta 9 giugno 2015.

Il Direttore Generale pro tempore
Massimo VEGLIO

Le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui réglementent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 modifié, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 modifié. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, le traitement des données personnelles est effectué licitement et loyalement, dans le respect total des droits (y compris la confidentialité) que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites données est effectué aux fins de la vérification de l'aptitude des candidats à participer au concours et du déroulement de celui-ci. Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l'art. 7 du décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. Le responsable du traitement des données est le directeur de la SC «Personnel».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours l'Agence USL de la Vallée d'Aoste – 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 AOSTE (téléphone 0165 54 60 70 - 0165 54 60 71 - 0165 54 60 73) ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section «Avvisi e concorsi»).

Fait à Aoste, le 9 juin 2015.

Le directeur général,
Massimo VEGLIO

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici – appartenenti all'area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche – disciplina di Chirurgia generale da assegnare alla S.C. "chirurgia generale e d'Urgenza e terapia Chirurgica dei tumori dell'apparato digerente" nonché alle strutture semplici ad essa afferenti, presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta n. 524 in data 4 maggio 2015, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici appartenenti all'area Chirurgica e delle specialità Chirurgiche - disciplina di Chirurgia Generale da assegnare alla S.C. "Chirurgia generale e d'Urgenza e terapia Chirurgica dei tumori dell'apparato digerente" nonché alle strutture semplici ad essa afferenti presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di riserva dei posti per particolari categorie di aventi diritto.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.

Ai dell'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso pubblico:

- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

Agence USL - Région autonome Vallée d'Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «Chirurgie et spécialités chirurgicales» – discipline «Chirurgie générale»), dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Article 1^{er}

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «Chirurgie et spécialités chirurgicales» – discipline «Chirurgie générale»), dans le cadre de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, en application de la délibération du directeur général de ladite Agence n° 524 du 4 mai 2015.

Il est fait application des dispositions du décret du président de la République n°483 du 10 décembre 1997.

Les dispositions en vigueur en matière de postes réservés demeurent valables.

Article 2

Lesdits dirigeants sont soumis aux dispositions et aux conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il leur est attribué le salaire fixe prévu par la convention collective nationale du travail en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- a) Être de nationalité italienne ou assimilé à un citoyen italien au sens de la loi ou être citoyen de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie.

Aux termes de l'art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 modifié et complété, peuvent également faire acte de candidature :

- les membres de famille des citoyens indiqués à la lettre a) qui ne sont pas de nationalité italienne ni ressortissants de l'un des États membres de l'Union européenne et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent ;

- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezioni sussidiaria;
 - I cittadini stranieri devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art.8, comma b), del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254;
- d) iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso di cui trattasi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, della Legge Regionale del 25 gennaio 2000, n. 5, così come modificato dall'art.14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, l'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è compiuto nella lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di ammissione, di voler sostenere le prove di concorso.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più

- les citoyens non européens titulaires d'une carte de résident de longue durée – UE ou bien bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
- Les citoyens étrangers doivent maîtriser la langue italienne;

b) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

c) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours en question ou bien dans une discipline similaire, au sens de l'art. 74 du DPR n° 483/1997 et de la lettre b) de l'art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

d) Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et des chirurgiens. Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l'un des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie a le droit de participer au concours faisant l'objet du présent avis, sans préjudice du fait qu'il est tenu de s'inscrire au tableau professionnel en Italie avant son éventuel recrutement.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées au présent article à la date d'expiration du délai établi pour le dépôt des candidatures et ce, sous peine d'exclusion.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions dans une administration publique.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par l'art. 14 de la loi régionale n°2 du 13 février 2013, pour être admis aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l'attribution de mandats au sein de l'Agence USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d'italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Article 4

La candidature doit exclusivement être posée en ligne au plus tard le trentième jour suivant la date de publication de l'extrait du présent avis au journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La procédure de candidature en ligne doit être achevée avant minuit du jour d'expiration du délai susmentionné,

possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito indicate. Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo:
<http://ausl-vda.iscrizioneconcorsi.it>
- 2) Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali (Username e Password) di accesso al programma;
- 3) Ricollegarsi al sito indicato, utilizzando le proprie credenziali (Username e Password);
- 4) Sarà visibile l'elenco dei concorsi in pubblicazione: scegliere il concorso a cui si vuole partecipare;
- 5) Compilare il modulo di iscrizione on-line, costituito da più pagine relative agli eventuali titoli da dichiarare (es. Servizi presso ASL/P.A.; Attività didattica; Corsi di aggiornamento etc.);
- 6) Il candidato potrà accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, ricordandosi di confermare i dati inseriti ogni qualvolta si esca dalla procedura;
- 7) Terminata la registrazione, cliccare su "Conferma e invia l'iscrizione";
- 8) Il concorrente riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione che dovrà essere stampata, conservata ed esibita, insieme al documento di identità, il giorno in cui il candidato verrà convocato per la prima prova concorsuale (prova scritta di cui all'art. 8).

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.

heure après laquelle il ne sera plus possible d'y accéder.

Les candidats qui posent leur candidature après ledit délai de rigueur et suivant des modalités autres que celle indiquées ci-dessous sont exclus du concours. Passé le délai de rigueur susmentionné, la déclaration ou présentation d'autres titres ou pièces n'est plus admise, de même que la correction ou l'adjonction de données.

La candidature en ligne peut être posée depuis tout ordinateur relié à internet, 24 h sur 24.

PROCÉDURE EN LIGNE :
ENREGISTREMENT,
CANDIDATURE
ET DÉCLARATION DES TITRES

- 1) Se connecter à l'adresse
<http://ausl-vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- 2) Ouvrir la page d'enregistrement et saisir les données requises pour recevoir un courriel indiquant les codes d'accès à la procédure (nom d'utilisateur et mot de passe);
- 3) Insérer le nom d'utilisateur et le mot de passe dans le site indiqué ci-dessus;
- 4) Sélectionner le concours auquel l'on entend participer dans la liste proposée;
- 5) Remplir le formulaire de candidature en ligne, composé de plusieurs pages concernant les titres à déclarer (par exemple, états de service auprès des agences sanitaires locales ou des administrations publiques, titres d'études, attestations de participation à des cours de recyclage, etc.);
- 6) Si nécessaire, accéder à nouveau au formulaire de candidature pour le renseigner, le modifier, le corriger ou effacer les données déjà insérées; les données insérées doivent être confirmées chaque fois que le candidat quitte la page de la procédure;
- 7) Terminer l'enregistrement et cliquer sur le bouton Conferma e invia l'iscrizione;
- 8) Imprimer le courriel de confirmation de l'inscription au concours, qui devra être présenté, avec une pièce d'identité, le jour de la passation de la première épreuve (à savoir, l'épreuve écrite visée à l'art. 8).

Il est conseillé de lire attentivement les instructions relatives à la procédure de candidature en ligne publiées sur le site susmentionné.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui all'art. 4, il concorrente dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i campi del Modulo di iscrizione on line.

L'omissione anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel "Modulo di iscrizione" comporterà l'ammissione al concorso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il termine che verrà successivamente comunicato con apposita nota dell'Azienda. La mancata regolarizzazione della domanda entro il termine indicato comporterà l'esclusione dal concorso.

Ai fini del perfezionamento della domanda, la firma in calce alla domanda verrà apposta sulla copia della mail di conferma di cui al punto 8) dell'articolo 4, il giorno dell'espletamento della prima prova di concorso. A tal fine il concorrente dovrà, quindi, presentarsi alla suddetta prova con copia della mail di iscrizione al concorso, unitamente ad un documento di identità, ai fini del perfezionamento della domanda tramite apposizione di firma autografa.

Articolo 6

Nella domanda on-line devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il concorrente ritiene utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi incluse le pubblicazioni edite a stampa.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 non rimborsabile. Sarà possibile effettuare il pagamento alternativamente tramite:

- bonifico bancario intestato a "Azienda U.S.L. Valle d'Aosta" sul c/c bancario INTESA SAN PAOLO - IBAN IT 71 B 03069 01205 100000303464;
- versamento da effettuarsi direttamente presso lo sportello bancario TESORERIA dell'Azienda U.S.L. - via Guido Rey n. 1 - AOSTA - piano terra (senza spese di commissione).

Per entrambe le modalità specificare la causale sul versamento: pagamento tassa concorso (specificando le proprie generalità e il concorso cui si intende partecipare).

Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà l'ammissione con riserva.

Eventuali pubblicazioni, già dichiarate nel modulo di iscrizione on line, devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale, in copia autentica oppure in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e

Article 5

La candidature peut être posée uniquement suivant les modalités indiquées à l'art. 4. L'aspirant doit remplir tous les champs du formulaire de candidature en ligne, et ce, sous sa propre responsabilité, aux termes du décret du président de la République n°445 du 28 décembre 2000 modifié et complété.

L'aspirant qui aurait omis l'une des déclarations visées au formulaire de candidature en ligne est admis au concours avec réserve. En l'occurrence, il peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti par l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. À défaut de régularisation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat est exclu du concours.

La candidature est considérée comme complète lorsque l'aspirant appose sa signature au bas de la copie du courriel de confirmation visé au point 8) de l'art. 4 le jour de la passation de la première épreuve. Aux fins de l'apposition de sa signature, l'aspirant est donc tenu de se présenter avec une copie du courriel de confirmation de l'inscription au concours et une pièce d'identité.

Article 6

Dans sa candidature, l'aspirant doit déclarer tous les titres qu'il juge opportun d'indiquer aux fins de l'évaluation du mérite et de la formation de la liste d'aptitude, y compris les publications rédigées en caractères d'imprimerie.

L'aspirant doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'est acquitté de la taxe de concours de 10,00€ (non remboursable). Ladite taxe peut être payée :

- par virement bancaire au profit de Azienda USL Valle d'Aosta sur le compte courant INTESA SAN PAOLO - IBAN : IT 71 B 03069 01205 100000303464 ;
- par versement, sans frais bancaires, au guichet de la trésorerie de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (1, rue Guido Rey - AOSTE - rez-de-chaussée).

Lors du versement, le candidat doit indiquer la raison suivante : « Paiement tassa concorso » et préciser ses nom et prénom, ainsi que le concours auquel il entend participer.

À défaut de paiement de la taxe de concours, le candidat est admis avec réserve.

Dans le délai d'expiration de l'avis de concours, les publications déclarées dans la candidature en ligne, rédigées en caractères d'imprimerie et assorties d'une lettre d'accompagnement, doivent être déposées en original ou en copie

47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Le suddette pubblicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, unitamente ad una nota di accompagnamento al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA (AO), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ricevimento, oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Concorsi situato in Via Saint Martin de Corléans n. 248 (secondo piano) Aosta (tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30) oppure inviate tramite PEC: protocollo@pec.ausl.vda.it

Nel caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Articolo 7

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089 in data 27 agosto 2001, ed in applicazione dell'articolo 42 della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 così come modificato dalla Legge Regionale n. 2 del 13 febbraio 2013, i concorrenti devono sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il concorrente, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove del concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese o italiana, nominato dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Sono esonerati dall'accertamento linguistico i candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall'art. 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accertamento consiste in una prova scritta e in una prova orale così strutturate:

Prova scritta

- Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni)
- Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

certifiée conforme à l'original aux termes des art. 19 et 47 du DPR n° 445/2000 modifié et complété directement au Bureau des concours de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste (248, rue Saint-Martin-de-Corléans – Aoste – 2° étage) du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, ou bien envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante: Agence USL de la Vallée d'Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE, ou encore transmises par courrier électronique certifié à l'adresse protocollo@pec.ausl.vda.it.

Pour ce qui est de l'acheminement par la poste, la date est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur. L'Administration décline d'ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l'inexactitude de l'adresse indiquée dans la candidature, au manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu'aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Article 7

En application de l'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tel qu'il a été modifié par la loi régionale n°2 du 13 février 2013 et aux termes de la délibération du Gouvernement régional n° 3089 du 27 août 2001, les candidats doivent passer une épreuve préliminaire de français ou d'italien. Ayant déclaré dans leur acte de candidature la langue qu'ils entendent utiliser pour les épreuves du concours, les candidats doivent subir ladite épreuve dans l'autre langue. La connaissance de la langue française ou italienne est évaluée par le jury composé des membres de droit et d'un expert en langue française ou italienne nommé par le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Sont dispensés de l'épreuve préliminaire les candidats qui se trouvent dans l'une des conditions visées à l'art. 14 de la LR n° 2/2013 modifiée et complétée.

L'épreuve préliminaire de français ou d'italien, écrite et orale, est structurée comme suit:

Épreuve écrite:

- test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options)
- résumé.

L'épreuve écrite comprend deux phases:

1^a fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scelta multipla (3 opzioni). Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l'uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

È consentito l'uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Abilità	Peso		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri descrizione
	%	punti	%	punti	
comprensione	60%	6,0	60%	3,60	% di risposte corrette
produzione	40%	4,0	60%	2,40	reperimento delle idee principali
					correttezza
Totale	100%	10,0	=	6,0	

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants. Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée de l'épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l'épreuve de compréhension en 120 mots environ.

L'utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durée de l'épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ÉCRITE

Type d'épreuve	Valeur		Minimum requis		Critères description
	%	points	%	points	
compréhension	60	6,0	60	3,60	% de réponses exactes
production	40	4,0	60	2,40	idées principales dégagées
					correction
total	100	10,0	//	6,0	

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Pour être admis à l'oral, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l'épreuve écrite.

Prova orale

- Test collettivo di comprensione orale
- Esposizione di opinioni personali e argomentazione dell'opinione in interazione con l'esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1^a fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall'esaminatore, di circa 300 parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Il numero di domande è di 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo da parte dell'esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2^a fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione.

Sono concessi 10 minuti per leggere il testo.

Durante l'esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull'argomento.

Al termine dell'esposizione il candidato dovrà interagire con l'esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Épreuve orale :

- test collectif de compréhension ;
- présentation et discussion d'opinions personnelles, en interaction avec l'examinateur.

L'épreuve orale comprend deux phases :

1^{re} phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l'examinateur est de 300 mots environ.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix multiple.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire par le candidat et deux écoutes du texte lu par l'examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l'épreuve : 30 minutes.

2^e phase : production.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur des sujets courants.

Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d'une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l'épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Abilità	Peso		Criterio di ripartizione dei punti		Criteri descrizione
	%	punti	%	punti	
comprensione	50%	5,0	60%	3,0	% di risposte corrette
produzione	50%	5,0	60%	3,0	coerenza testuale
					fluidità
					correttezza
					ricchezza espressiva
Totale	100%	10,0	=	6,0	

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove, scritta e orale, di accertamento della lingua francese, non saranno ammessi alle prove di concorso di cui al successivo art. 8.

Articolo 8

La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del D.P.R. 483/1997, ha a disposizione 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per la valutazione dei titoli;
- 80 punti per la valutazione delle prove concorsuali.

I punti per le prove concorsuali sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione esaminatrice sottoporrà i concorrenti alle seguenti prove:

- a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa, con particolare riferimento alla chirurgia bariatrica, alla chirurgia laparoscopica e robotica;
- b) prova pratica:

APPRÉCIATION DE L'ÉPREUVE ORALE

Type d'épreuve	Valeur		Minimum requis		Critères description
	%	points	%	points	
compréhension	50	5,0	60	3,0	% de réponses exactes
production	50	5,0	60	3,0	cohérence de l'exposé
					fluidité
					correction
					richesse d'expression
total	100	10,0	//	6,0	

NB: 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis à chacune des épreuves préliminaires (écrite et orale) ne seront pas admis aux épreuves du concours visées à l'art. 8 ci-dessous.

Article 8

Le jury, nommé au sens du DPR n° 483/1997, peut attribuer 100 points, répartis comme suit:

- 20 points pour l'évaluation des titres;
- 80 points pour l'évaluation des épreuves du concours.

Les points pouvant être attribués pour les épreuves du concours sont répartis comme suit:

- 30 points pour l'épreuve écrite;
- 30 points pour l'épreuve pratique;
- 20 points pour l'épreuve orale.

Les épreuves sont les suivantes :

- a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours ou questionnaire portant sur ladite discipline, eu égard notamment à la chirurgie bariatricale, laparoscopique et robotique, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique;
- b) Épreuve pratique :

- 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con particolare riferimento alla chirurgia bariatrica, alla chirurgia laparoscopica e robotica;
 - 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
 - 3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire con particolare riferimento alla chirurgia bariatrica, alla chirurgia laparoscopica e robotica.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza nella prova scritta (espressa in termini numerici di almeno 21/30) non saranno ammessi alla prova pratica; i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza nella prova pratica (espressa in termini numerici di almeno 21/30) non saranno ammessi alla prova orale; saranno esclusi dalla graduatoria finale di merito i candidati che non abbiano conseguito la sufficienza nella prova orale (espressa in termini numerici di almeno 14/20).

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati sarà effettuata con i criteri previsti dall'articolo 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

- | | |
|---|----------|
| a) Titoli di carriera: | punti 10 |
| b) Titoli accademici e di studio: | punti 3 |
| c) Pubblicazioni e titoli scientifici: | punti 3 |
| d) Curriculum formativo e professionale | punti 4 |

Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere:
 1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
 2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;
 3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

- 1) Techniques et manipulations propres à la discipline objet du concours, eu égard notamment à la chirurgie bariatricque, laparoscopique et robotique;
 - 2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, épreuve sur des cadavres ou du matériel anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre autres du nombre de candidats ou bien suivant d'autres modalités établies par décision sans appel du jury ;
 - 3) Rapport écrit schématique ;
- c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à l'emploi, eu égard notamment à la chirurgie bariatricque, laparoscopique et robotique.

Les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve écrite ne seront pas admis à l'épreuve pratique; les candidats qui n'auront pas obtenu le minimum de points requis (21/30 au moins) à l'épreuve pratique ne seront pas admis à l'épreuve orale. Pour réussir l'épreuve orale, les candidats doivent obtenir le minimum de points requis (14/20 au moins).

L'évaluation des titres des candidats est effectuée selon les critères prévus à l'art. 27 du DPR n° 483/1997, à savoir :

- | | |
|---|-----------|
| a) États de service | 10 points |
| b) Titres d'études | 3 points |
| c) Publications et titres scientifiques | 3 points |
| d) Curriculum vitæ | 4 points. |

États de service :

- a) Fonctions exercées au sein d'unités sanitaires locales ou d'établissements hospitaliers en qualité de titulaire:
 1. À l'échelon de direction faisant l'objet du concours en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;
 2. Dans d'autres positions, dans la discipline en cause – pour chaque année : 0,50 point ;
 3. Dans une discipline similaire ou dans une autre discipline, points établis ci-dessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50 p. 100 ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 257/1991 e 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell'art. 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Articolo 9

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,

4. À plein temps : points établis ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

- b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d'une administration publique dans les différents grades selon les divers statuts – pour chaque année : 0,50 point.

Titres d'études:

- a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l'objet du concours : 1,00 point ;
- b) Diplôme de spécialisation dans une discipline similaire : 0,50 point ;
- c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
- d) Diplôme supplémentaire de spécialisation dans les disciplines ci-dessus : points relatifs à la catégorie correspondante réduits de 50 p. 100 ;
- e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l'admission au concours, parmi ceux prévus pour l'accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu'à concurrence de 1 point.

Le diplôme de spécialisation valant titre d'admission au concours ne peut être évalué au nombre des titres.

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens des décrets législatifs n°257 du 8 août 1991 et n°368 du 17 août 1999, bien que valant titre d'admission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de spécialisation.

Publications et titres scientifiques :

Les publications et les titres scientifiques du candidat sont évalués sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Curriculum vitae :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l'art. 11 du DPR n° 483/1997.

Article 9

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au journal officiel de la République italienne - 4^e série spéciale (*Concorsi ed esami*) au moins quinze jours auparavant, ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale) n'ont

non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione del voto riportato nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione del punteggio globale attribuito per i titoli prodotti.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati la Commissione potrà stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello previsto per la prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà data al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

A tutte le prove di concorso il candidato dovrà presentarsi munito di un documento di identità, pena esclusione dallo stesso.

Articolo 10

La graduatoria finale di merito, sarà formulata sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti, per i titoli e per le singole prove d'esame sostenute.

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà, con propria deliberazione, la graduatoria finale degli idonei e provvederà a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

Articolo 11

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvederà l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Gli effetti economici, decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio come specificato nel contratto individuale di lavoro.

Articolo 12

I concorrenti, con la partecipazione al concorso pubblico, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei

pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Les candidats admis à l'épreuve pratique reçoivent une communication portant l'indication de la note obtenue à l'épreuve écrite.

Les candidats admis à l'épreuve orale reçoivent une communication portant l'indication du total des points attribués aux titres qu'ils ont présentés.

Les candidats recevront l'avis afférent à la participation aux épreuves pratique et orale vingt jours au moins auparavant. Si le nombre de candidats est réduit, le jury peut décider que les épreuves pratique et orale se déroulent le même jour. En l'occurrence, l'admission à l'épreuve orale est communiquée aux candidats concernés après l'épreuve pratique.

L'épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Le candidat doit se présenter à toutes les épreuves du concours muni d'une pièce d'identité, sous peine d'exclusion.

Article 10

La liste d'aptitude générale finale est établie sur la base des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du concours.

Le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par délibération la liste d'aptitude générale finale et proclame les lauréats du concours.

La liste d'aptitude du concours en question est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Article 11

L'Agence USL de la Vallée d'Aoste procède à la passation du contrat individuel de travail des lauréats après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d'entrée en fonctions visée audit contrat de travail.-

Article 12

En participant au concours, les candidats acceptent sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régleront le statut et le traitement des personnels des unités

dipendenti delle Aziende Sanitarie.

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta si riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il presente bando di concorso pubblico.

Articolo 13

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Articolo 14

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati è finalizzato all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di cui trattasi, nonché all'espletamento del concorso stesso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della S.C. Personale.

Articolo 15

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di concorso pubblico i concorrenti possono rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta - Via Saint Martin de Corléans, n. 248 - 11100 AOSTA (n. tel. 0165/546070-6071-6073) oppure consultare il sito aziendale all'indirizzo: www.ausl.vda.it - sezione "Avvisi e Concorsi".

Aosta 9 giugno 2015.

Il Direttore Generale pro tempore
Massimo VEGLIO

sanitaires locales.

Le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste se réserve la faculté de modifier et d'annuler le présent avis de concours, ainsi que d'en proroger la validité.

Article 13

Pour ce qui n'est pas prévu par le présent avis, il est fait application des dispositions qui régulent les concours des personnels du Service sanitaire national, eu égard notamment au décret du président de la République n° 761 du 20 décembre 1979, au décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 modifié, au DPR n° 483/1997 et au décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 modifié. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999, au décret législatif n° 66 du 15 mars 2010 et aux autres lois en vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Article 14

Aux termes de l'art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, le traitement des données personnelles est effectué licitement et loyalement, dans le respect total des droits (y compris la confidentialité) que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites données est effectué aux fins de la vérification de l'aptitude des candidats à participer au concours et du déroulement de celui-ci. Tout refus de fournir les données requises implique l'exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l'art. 7 du décret législatif susmentionné demeurent valables.

Le titulaire du traitement des données est le représentant légal de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. Le responsable du traitement des données est le directeur de la SC «Personnel».

Article 15

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent avis, les intéressés peuvent s'adresser au Bureau des concours l'Agence USL de la Vallée d'Aoste - 248, rue Saint-Martin-de-Corléans - 11100 AOSTE (téléphone 01 65 54 60 70 - 01 65 54 60 71 - 01 65 54 60 73) ou bien consulter le site Internet www.ausl.vda.it (section «Avvisi e concorsi»).

Fait à Aoste, le 9 juin 2015.

Le directeur général,
Massimo VEGLIO